

# **RESPONSABILITÀ DA ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE A SOFFERENZA IN CENTRALE RISCHI: LA DISCUSSA AMMISSIBILITÀ DI UN DANNO NON PATRIMONIALE *IN RE IPSA***

di  
STEFANO PELLEGGATTA

## **1. Il sistema della Centrale dei Rischi: tra doverosità e illegittimità della segnalazione**

L'analisi dei danni che possono derivare da una segnalazione alla Centrale dei Rischi implica una prodromica valutazione circa i presupposti di illegittimità della segnalazione medesima. Solo in questo caso, infatti, per il soggetto segnalato si dischiudono le porte di un (possibile) risarcimento del danno, ancorato proprio alla contrarietà alla normativa applicabile del comportamento dell'istituto di credito segnalante. Si rende pertanto necessario, seppure per cenni in questa sede, comprendere i presupposti della segnalazione e la struttura della Centrale dei Rischi, al fine di meglio individuare i doveri (e le conseguenti responsabilità) dell'istituto bancario, limitatamente alle segnalazioni c.d. a sofferenza.

E' noto che la Centrale dei Rischi costituisce un sistema informativo sulla posizione debitoria individuale dei soggetti affidato alla Banca d'Italia<sup>1</sup>. In via di prima approssimazione si tratta di una banca dati che raccoglie informazioni sulla posizione creditizia dei clienti di banche e finanziarie e fornisce tali informazioni al sistema bancario. I soggetti che partecipano alla Centrale dei Rischi comunicano periodicamente, su richiesta della Banca d'Italia e con le modalità da questa stabilite, l'esposizione nei confronti dei propri affidati e dei nominativi collegati. A ogni soggetto partecipante la Banca d'Italia fornisce periodicamente la posizione globale di rischio di ciascun affidato dallo stesso segnalato e dei nominativi collegati<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. Circ. Banca d'Italia n. 139 del 1991, dal titolo *Centrale dei rischi Istruzioni per gli intermediari creditizi*, 16° aggiornamento, giugno 2017. Per un quadro generale sul tema si veda G. LIACE, *Voce Centrale dei rischi*, in *Dig. disc. priv.*, sez. Comm., Agg., IV edizione, Torino, 2007, p. 112 ss.

<sup>2</sup> La Banca d'Italia fornisce a ogni intermediario la posizione riepilogativa dei rischi complessivamente censiti al nome di ciascun affidato dallo stesso segnalato e dei nominativi collegati. Si genera così un flusso di ritorno "personalizzato" e un flusso di ritorno statistico a cadenza mensile. Secondo quanto previsto dalla Circolare Banca d'Italia n. 139/1991, gli intermediari partecipanti possono conoscere l'esposizione complessiva verso il sistema finanziario della propria clientela effettiva o potenziale e dei soggetti a questa collegati tramite i servizi messi a disposizione dalla Banca d'Italia. Ancora, come previsto dal Decreto Ministero Economia e Finanze n. 663/2012, gli intermediari possono richiedere la posizione globale di rischio di nominativi censiti diversi da quelli da essi segnalati. Gli intermediari partecipanti hanno pure facoltà di

I soggetti partecipanti possono chiedere alla Banca d'Italia la posizione globale di rischio di nominativi diversi da quelli segnalati, per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito<sup>3</sup>. A fronte di tali richieste essi versano alla Banca d'Italia, con le modalità da questa stabilite, un corrispettivo volto a perseguire la economicità del servizio e la correttezza del suo utilizzo. Si aggiunge che i dati nominativi della Centrale dei rischi hanno carattere riservato.

Ancora sul piano generale è noto che l'attività bancaria consiste nella raccolta del risparmio tra il pubblico, di per sé non rischiosa, e nell'esercizio del credito: la Centrale dei Rischi è strumento di riduzione del rischio tipico di tale attività<sup>4</sup>. Come precisato dalla Circolare di Banca d'Italia n. 139/1991, la Centrale dei Rischi raccoglie informazioni nominative concernenti i rapporti di credito e di garanzia che il sistema finanziario intrattiene con la propria clientela: le cosiddette "posizioni di rischio".

Il sistema della Centrale dei Rischi si incardina quindi nella funzione di contenimento del rischio affidata alla Banca d'Italia<sup>5</sup>. Dalle stesse fonti

---

chiedere informazioni su soggetti che essi non segnalano alla Centrale dei rischi nei casi in cui esse concorrano a fornire elementi utili ai fini della valutazione del merito di credito della clientela potenziale o effettiva: si tratta del servizio di "prima informazione" e del servizio di informazione periodico di cui alla Circolare richiamata.

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124-bis, comma primo, T.U.B., "prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente".

<sup>4</sup> Come chiarito dalla Circolare n. 139/1991, essa è un importante strumento per il regolare funzionamento del mercato del credito e contribuisce a migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti e, per questa via, accrescere la stabilità del sistema finanziario. Al contempo tale struttura integra uno strumento di monitoraggio del sovra-indebitamento. Per gli istituti di credito, "con la Centrale dei Rischi, la Banca d'Italia si propone di fornire agli intermediari partecipanti uno strumento informativo in grado di accrescere la capacità di valutazione del merito di credito della clientela e di gestione del rischio di credito". Per i soggetti privati che richiedono il credito, "la Centrale dei Rischi determina anche potenziali benefici per i soggetti segnalati: favorisce, per la clientela meritevole, l'accesso al credito e la riduzione dei relativi costi".

<sup>5</sup> Molteplici fonti normative legittimano e costituiscono il sistema della Centrale dei Rischi istituita presso la Banca d'Italia. Da tali disposizioni, come meglio indicato alla nota successiva, si ricava altresì l'obbligatorietà della segnalazione ove ricorrano i relativi presupposti: proprio a tutela della tenuta del sistema, la banca è quindi obbligata a segnalare. Sotto un primo profilo si richiamano le fonti normative che prevedono poteri in capo a Banca d'Italia in materia di contenimento del rischio: secondo l'art. art. 53.1.b T.U.B. "la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni". Ai sensi dell'art. 67 T.U.B., "al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni". L'art. 108.1 T.U.B. aggiunge infine che la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto, tra le altre cose, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni. Sul progressivo ampliamento delle finalità di tale rilevazioni cfr. A. SCIARRONE ALIBRANDI,

normative si ricava altresì l'esistenza di un obbligo di segnalazione alla Centrale dei Rischi, in presenza dei presupposti per la segnalazione medesima<sup>6</sup>.

In particolare, sono oggetto di segnalazione mensile i rapporti di affidamento per cassa e di firma, le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari in favore di soggetti dagli stessi affidati, i derivati finanziari e altre informazioni che forniscono elementi utili per la gestione del rischio di credito.

Gli intermediari partecipanti segnalano alla Centrale dei rischi i rapporti (di credito e di garanzia) relativi a ciascun cliente aggregandoli secondo il previsto modello di rilevazione dei dati. Esso è articolato in quattro sezioni completate da una quinta informativa contenente alcuni dettagli aggiuntivi, che peraltro assume un rilievo peculiare dal momento che in essa sono indicati, tra gli altri, i crediti scaduti, le sofferenze, i crediti passati a perdita, i crediti ceduti a terzi<sup>7</sup>.

---

*La rilevazione centralizzata dei rischi creditizi: ricostruzione evolutiva del fenomeno e crescita degli interessi*, in A. SCIARRONE ALIBRANDI (a cura di), *Centrale dei rischi. Profili civilistici*, Milano, 2005, p. 5 ss. e G. MARCHESE, *Segnalazione dei crediti in sofferenza alla Centrale dei Rischi con particolare riferimento agli interessi tutelati dalla relativa normativa*, in *Giur. comm.*, 2003, 3, p. 404 ss.

<sup>6</sup> Sul fondamento del dovere giuridico di segnalazione vengono in rilievo, a livello di fonte primaria, gli artt. 51.1 e 108.4 T.U.B., per cui “le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto”. Sul piano regolamentare viene in rilievo l'art. 1 Decreto Ministero Economia e Finanze, Presidente del CICR, n. 663/2012 che ha superato la delibera CICR del 29 marzo 1994 di istituzione e disciplina del servizio di centralizzazione dei rischi creditizi, ai sensi del quale “la Centrale dei Rischi è un sistema informativo sulla posizione debitoria individuale dei soggetti affidato alla Banca d'Italia”. Ai sensi del Decreto Ministero Economia e Finanze n. 663/2012, gli intermediari sono tenuti, a richiesta della Banca d'Italia e con le modalità da questa stabilite, a comunicare periodicamente l'esposizione nei confronti dei propri affidati e i nominativi a questi collegati. Anche la Circolare Banca d'Italia n. 139/1991 dispone che gli intermediari partecipanti sono tenuti a comunicare mensilmente la posizione di rischio di ciascun cliente in essere all'ultimo giorno del mese di riferimento qualora la stessa uguagli o superi le previste soglie di censimento. Sono altresì previste particolari rilevazioni inframensili.

<sup>7</sup> Ai sensi della Circolare di Banca d'Italia n. 139/1991, nell'ambito delle sezioni le posizioni di rischio sono ulteriormente classificate in “categorie di censimento”. In particolare: la sezione “crediti per cassa” è suddivisa in cinque categorie di censimento (rischi autoliquidanti, rischi a scadenza, rischi a revoca, finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari, sofferenze); la sezione “crediti di firma” è suddivisa in due categorie di censimento (garanzie connesse con operazioni di natura commerciale, garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria); le sezioni “garanzie ricevute” e “derivati finanziari” prevedono ciascuna un'unica categoria di censimento. La sezione informativa è invece suddivisa in otto categorie di censimento (operazioni effettuate per conto di terzi, crediti per cassa: operazioni in pool - azienda capofila, crediti per cassa: operazioni in pool - altra azienda partecipante, crediti per cassa: operazioni in pool - totale, crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti, rischi autoliquidanti - crediti scaduti, sofferenze - crediti passati a perdita, crediti ceduti a terzi. Per quanto concerne la categoria di “censimento sofferenze - crediti passati a perdita”, al suo interno sono indicati i crediti in sofferenza che l'intermediario, con specifica delibera, ha considerato non recuperabili o per i quali non ha ritenuto conveniente intraprendere i relativi atti di recupero.

Sono previste specifiche condizioni e soglie di censimento per la rilevanza delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi. Nella maggioranza delle “voci” di segnalazione quest’ultima discende da un semplice conteggio matematico: se il cliente della Banca ha delle posizioni soggette a segnalazione e queste superano la soglia prevista dalla normativa, la segnalazione è automatica e necessitata<sup>8</sup>.

Maggiori problemi pone però la segnalazione a sofferenza, su cui ci soffermeremo in questa sede, dal momento che essa presuppone una valutazione discrezionale dell’intermediario sui suoi presupposti. E’ chiaro pertanto che la casistica di illegittimità della segnalazione assume particolare rilievo con riguardo a tale tipologia di registrazione nella banca dati, dal momento che la valutazione di merito che sta alla sua base implica una certa opinabilità e accresce esponenzialmente la possibilità di controversie tra il segnalato e la Banca segnalante.

## 2. La segnalazione a sofferenza

La segnalazione a sofferenza assume una particolare rilevanza non soltanto per il suo contenuto e la sua gravità – e altresì per la rilevanza delle conseguenze che è suscettibile di determinare sul segnalato<sup>9</sup> – ma anche perché, come si è visto, implica una valutazione di merito da parte dell’intermediario finanziario.

---

Confluiscono nella categoria anche le frazioni non recuperate dei crediti in sofferenza che hanno formato oggetto di accordi transattivi con la clientela, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio, i crediti a sofferenza prescritti e quelli oggetto di esdebitazione.

<sup>8</sup> Nella maggioranza delle situazioni la soglia di rilevanza è fissata nella somma di Euro 30.000,00. A titolo di esempio il totale dei crediti per cassa e di firma (accordato o utilizzato) è pari o superiore a tale importo. Ovvero il valore delle garanzie ricevute. Per quanto concerne la “sofferenza”, su cui *infra*, la soglia si abbassa alla somma di Euro 250,00: più precisamente la posizione del cliente è in sofferenza per un valore nominale, al netto delle perdite, pari o superiore a detto importo.

<sup>9</sup> La segnalazione a sofferenza è senz’altro tra quelle più pregiudizievoli per il segnalato in quanto testimonia la situazione di insolvenza – o comunque la situazione ad essa equiparabile – in cui tale soggetto si trova. Il rischio è la “contrazione del credito” nei confronti del segnalato e la richiesta di rientro immediato. La segnalazione di “passaggio a perdita” può essere parimenti pregiudizievole. Altre segnalazioni hanno un carattere informativo di per sé non (così) pregiudizievole nei confronti del segnalato: l’esistenza di una posizione debitoria del medesimo, la prestazione di una garanzia, la stipulazione di contratti derivati non sono situazioni patologiche bensì fisiologiche del rapporto tra l’operatore economico e l’intermediario. Cfr. Trib. Nuoro, ord. 11 gennaio 2011, in *Riv. giur. sarda*, 2, 2014, p. 235 ss., con nota di F.O. CUGIA, *Considerazioni sulla segnalazione alla Centrale dei rischi per la categoria di censimento dei derivati finanziari*, per cui “nelle segnalazioni alla Centrale dei Rischi per la categoria derivati finanziari non può ravvisarsi un pregiudizio *in re ipsa*, non presentando tali segnalazioni margini di discrezionalità per gli intermediari”. Infatti “è la stessa norma che determina l’importo oltre il quale la registrazione deve comunque effettuarsi, mentre la segnalazione a sofferenza implica una valutazione complessa ed entro certi limiti discrezionale”. La segnalazione illegittima diversa dalla sofferenza dunque difficilmente giustifica di per sé il riconoscimento di un danno. Occorrerà poi verificare caso per caso.

Come precisato dalla citata Circolare di Banca d'Italia n. 139/1991, nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta “l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario”<sup>10</sup>. L'Autorità di Vigilanza ha chiarito che “l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore”.

Ulteriore profilo di assoluta rilevanza con riguardo a tale tipologia di segnalazione concerne l'esistenza di un dovere informativo in capo all'intermediario che proceda alla iscrizione dal momento che, sempre ai sensi della Circolare predetta, questi è tenuto ad informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (quali garanti e soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnali a sofferenza. Inoltre, se la classificazione a sofferenza è la prima informazione negativa che viene segnalata e il cliente è un consumatore, tale informativa deve essere preventiva, ai sensi dell'art. 125, terzo comma, T.U.B.<sup>11</sup>.

Dall'analisi normativa emerge *ictu oculi* che il profilo maggiormente problematico per l'intermediario è proprio quello della valutazione circa la sussistenza dei presupposti della “sofferenza”, da accertare all'esito di una valutazione di merito, la quale però, ove conclusa in senso affermativo, deve obbligatoriamente condurre alla segnalazione, che, come si è visto, costituisce un preciso dovere di tale soggetto.

Il concetto di sofferenza, rilevante ai fini della segnalazione, presuppone quindi come si è visto una situazione di insolvenza in capo al segnalato ovvero una situazione ritenuta “sostanzialmente equiparabile” alla insolvenza stessa.

Si pone così il tema di definire la portata di questi concetti. Per quanto concerne l'insolvenza, nel sistema sono ravvisabili alcuni indici normativi di notevole ausilio per l'interprete. In particolare, ai sensi dell'art. 5 della Legge Fallimentare, “lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Tale condizione è quindi solitamente definita come una situazione di impotenza, funzionale e non transitoria, che non permette al debitore di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a

---

<sup>10</sup> Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

<sup>11</sup> Su tali aspetti si veda *infra*, successivo par. 3.

seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività commerciale<sup>12</sup>.

Per quanto concerne invece le situazioni che devono ritenersi “sostanzialmente equiparabili”, gli indirizzi interpretativi appaiono più incerti. In tale ambito non si può pertanto prescindere dalle precisazioni contenute nella normativa secondaria e dagli orientamenti emersi in sede di applicazione della normativa da parte della giurisprudenza e dell'Arbitro Bancario e Finanziario.

In via di prima approssimazione appare chiaro che la segnalazione a sofferenza deve poter essere effettuata prima della (definitiva) insolvenza del debitore in quanto, in caso contrario, sarebbe frustrata la stessa funzione – per così dire preventiva e di tutela del sistema – della Centrale dei Rischi<sup>13</sup>.

Appare però evidente il rischio che tale valutazione comporta per l'intermediario: si tratta di una decisione di merito e discrezionale, suscettibile di essere verificata a posteriori, non parametrata alla sola insolvenza ma estesa a situazioni che possano essere ad essa avvicinate, seppur meno gravi, aprendo così un *vulnus* alla certezza e tipicità del sistema.

In relazione ai presupposti per l'applicazione delle istruzioni di Banca d'Italia, la giurisprudenza ha enucleato taluni principi cardine, in conformità all'orientamento più diffuso in dottrina, che quindi consentono di guidare l'interprete e conseguentemente l'intermediario nello svolgimento della propria attività di valutazione<sup>14</sup>.

In particolare si è ritenuto che l'apposizione a sofferenza del credito, lungi dal poter discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante ed il cliente, implica una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest'ultimo, ovvero del debitore di cui alla diagnosi di “sofferenza”<sup>15</sup>.

---

<sup>12</sup> A tal proposito si fa rilevare che ritardi nei pagamenti o comunque negli adempimenti, adempimenti non esatti, e/o veri e propri inadempimenti (anche parziali) rendono chiaro che l'imprenditore è entrato in quella crisi che produce l'insolvenza. Si noti, peraltro, che il richiamo alla normativa fallimentare va comunque posto in relazione al fatto che la segnalazione a sofferenza si applica a tutti i soggetti anche persone fisiche (finanche consumatori) e giuridiche non fallibili.

<sup>13</sup> In questo senso cfr. *ex multis*: V. SANGIOVANNI, *Segnalazioni alla Centrale dei rischi e questioni di responsabilità civile*, in *Danno e resp.*, 3, 2013, p. 253 ove ampi riferimenti giurisprudenziali.

<sup>14</sup> In merito si segnala per la sua particolare rilevanza Cass. 24 maggio 2010, n. 12626, in *Danno e resp.*, 2011, p. 285 ss.

<sup>15</sup> Sulla necessità di valutare complessivamente il segnalato, non essendo sufficiente limitarsi a quanto attiene al rapporto con l'intermediario segnalante cfr., oltre alle sentenze richiamate nelle note che seguono, *ex multis*: Cass. 9 luglio 2014, n. 15609, in *www.ilcaso.it*; Trib. Cagliari, 21 maggio 2009, in *Banca Borsa tit. cred.*, 2011, II, p. 647

Inoltre si è affermato che lo stesso tenore letterale delle richiamate Istruzioni di Banca d'Italia e, segnatamente, l'accostamento che esse hanno inteso stabilire tra stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) e situazioni sostanzialmente equiparabili inducano a preferire quelle ricostruzioni che, pur traendo spunto dall'art. 5 L. Fall. già richiamato, hanno tuttavia proposto, ai fini della segnalazione in sofferenza alla Centrale dei Rischi, una nozione *levior* rispetto a quella dell'insolvenza fallimentare<sup>16</sup>.

Si è aggiunto peraltro che lo stato di insolvenza e le situazioni equiparabili sono da concepire in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria, ovvero, in buona sostanza, di grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza, cioè, fare necessario riferimento all'insolvenza intesa quale situazione di incapacienza, ovvero di definitiva irrecuperabilità<sup>17</sup>.

La giurisprudenza prevalente ritiene quindi che, in conclusione, ciò che rilevi sia la situazione "oggettiva" di incapacità finanziaria ("incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte"), mentre rimanga irrilevante la manifestazione di volontà di non adempimento, se giustificata da una seria contestazione sull'esistenza del titolo del credito vantato dalla banca<sup>18</sup>.

---

ss.; Trib. Milano 8 marzo 2006, in *Banca Borsa tit. cred.*, 2007, II, p. 651 ss.; Trib. Milano 19 febbraio 2001, in *Giur. it.*, 2002, I, p. 334 ss.; ABF Roma, nn. 7227/17, 6565/17, 1927/17; ABF Napoli, n. 3327/17. In dottrina si richiamano tra gli altri: A. FLORIS, *Sulla nozione di "sofferenza" ai fini della segnalazione alla centrale dei rischi della banca d'Italia*, in *Banca Borsa tit. cred.*, fasc. 5, 2011, p. 654 ss.; M. MENICUCCI, *Il danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia: presupposti della segnalazione, risarcimento del danno e strumenti di tutela del soggetto illegittimamente segnalato*, in *Dir. fall. e delle soc. comm.*, 2010, II, p. 582 ss.; A. ZANARDO, *Il concetto di insolvenza tra diritto fallimentare e normativa bancaria: la segnalazione di crediti in sofferenza alla Centrale dei rischi*, in *Dir. fall.*, 2006, I, II, p. 255; A. DOLMETTA, *Il "credito in sofferenza" nelle Istruzioni di vigilanza sulla Centrale dei rischi*, in *Banca Borsa tit. cred.*, fasc. 5, 2004, p. 533 ss.; G. SCOGNAMIGLIO, *Sulla segnalazione a sofferenza nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia*, in *Banca Borsa tit. cred.*, 1999, I, p. 303 ss.

<sup>16</sup> Si vedano Cass. 29 gennaio 2015, n. 1725, in *Foro it.* 2015, I, c. 3981; Cass. 12 ottobre 2007, n. 21428, in *Rep. foro. it.*, 2007, voce *Banca, credito e risparmio*, n. 132; Trib. Catania, 2 aprile 2003, in *Giur. merito*, 2004, 509, con nota di G. LIACE, *La responsabilità civile della banca per erronea segnalazione alla Centrale dei Rischi*; Trib. Cagliari, 25 ottobre 2000, in *Banca borsa tit. cred.*, II, 2002, 442, con nota di M. TOLA, *Aspetti problematici della segnalazione alla Centrale dei Rischi*. In argomento cfr. G. LIACE, *Centrale dei Rischi e stato di insolvenza. La segnalazione delle sofferenze si identifica con la disciplina prevista dall'art. 5 l.fall.?*, in [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it), 2004.

<sup>17</sup> Cfr. Cass. 22 febbraio 2017, n. 4612 e Cass. 12 febbraio 2014, n. 3165, entrambe inedite e reperibili in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it); Cass. 24 maggio 2010, n. 12626, in *Danno e resp.*, 2011, p. 285 ss.

<sup>18</sup> In argomento cfr. M. FOGLIA, *Illegittima segnalazione alla centrale dei rischi e danno in re ipsa*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 3, 2017, p. 841. La tematica si intreccia con la possibilità di valorizzazione della variabile relativa alla "annotazione del credito contestato", su cui *infra* successivo par. 3.

Da ultimo, per quanto concerne la “estensione temporale” della segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze, le Istruzioni di Banca d’Italia precisano che essa non sia più dovuta quando venga a cessare lo stato di insolvenza o la situazione equiparabile. D’altro canto il pagamento del debito o la cessazione dello stato di insolvenza o della condizione ad essa assimilata non comportano di per sé la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse<sup>19</sup>.

### **3. L’illegittimità della segnalazione a sofferenza: tra vizi formali e sostanziali**

La segnalazione a sofferenza è illegittima in assenza dei suoi presupposti formali (segnatamente procedimentali) o sostanziali<sup>20</sup>.

In presenza di un vizio sostanziale, la segnalazione non doveva essere effettuata. Talora l’esistenza di soglie quantitative o di elementi verificabili in modo univoco (si pensi ad esempio alla omonimia) rendono evidente l’infondatezza della segnalazione<sup>21</sup>. In altre situazioni invece l’assenza del presupposto richiede una analisi del merito: questo è proprio quanto si verifica con maggiore frequenza proprio nel caso di segnalazione a sofferenza che, come si comprende, è la tipologia che pone maggiori problematiche sia sul piano dell’accertamento sia sul piano del pregiudizio che essa, ove sia erronea, è suscettibile di determinare.

Peraltro, anche la segnalazione a sofferenza può non essere immune da vizi formali: ciò si verifica quando la segnalazione doveva essere effettuata, ma l’intermediario è incorso in qualche violazione

---

<sup>19</sup> Cfr. ancora la Circolare di Banca d’Italia n. 139/1991. Il venir meno dell’obbligo di segnalazione (ad esempio nella ipotesi in cui il credito sia ceduto a un altro soggetto) non comporta la cancellazione delle segnalazioni relative alle date precedenti: cfr. ABF Roma, n. 3207/17. Viceversa, anche in caso di cartolarizzazione del credito, il soggetto tenuto alla segnalazione rimane comunque l’istituto bancario creditore: cfr. ABF Napoli, n. 1506/17. In senso contrario si richiama però ABF Milano, n. 205/17, ove si è ritenuto che la segnalazione a sofferenza non sia più dovuta in caso di cessione a terzi del credito. Ancora la cessazione dello stato di insolvenza non comporta la cancellazione di segnalazioni a sofferenza relative a rilevazioni pregresse: cfr. ABF Milano, n. 205/17. Sotto un diverso profilo si precisa che gli inadempimenti suscettibili di segnalazione sono considerati “persistenti” anche se tra il momento dell’inizio dell’inadempimento e la segnalazione si verifica una compensazione parziale: cfr. ABF Roma, n. 6720/17.

<sup>20</sup> Cfr. F. PASQUARIELLO, *Sulla segnalazione a sofferenza della Centrale dei Rischi*, in *Banca Borsa tit. cred.*, fasc. 2, 2014, p. 240 ss.; C. FRIGENI, *Segnalazioni presso le centrali rischi creditizie e tutela dell’interessato: profili evolutivi*, in *Banca borsa tit. cred.*, fasc. 4, 2013, p. 365 ss.; F. GRASSELLI, *Errata segnalazione in “centrale rischi” e risarcimento dei danni*, in *Obbl. e contratti*, fasc. 11, 2011, p. 743 ss.; P. SERRAO D’AQUINO, *L’illegittima segnalazione dei crediti “a sofferenza” alla centrale dei rischi: analisi critica degli orientamenti giurisprudenziali*, in *Giur. merito*, 2010, 3, p. 604 ss.; U. MINNECI, *Erronea segnalazione alla centrale rischi: profili rimediali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2004, 1, p. 89 ss.

<sup>21</sup> Cfr. Trib. Nuoro, ord. 11 gennaio 2011, in *Riv. giur. sarda*, 2, 2014, p. 235, di cui alla precedente nota 9.

procedimentale<sup>22</sup>. Tra i casi più frequenti, in questo ambito, vi è quello della mancanza del preavviso. Le banche e gli intermediari, prima di procedere alla segnalazione, sono infatti tenuti ad avvertire il soggetto interessato, al fine di permettere a quest'ultimo di sanare il proprio inadempimento. Più precisamente, tale obbligo, si atteggia con diversa intensità a seconda delle situazioni e del soggetto segnalato.

Per le segnalazioni nella Centrale Rischi di Banca d'Italia, l'obbligo è riferito a qualsiasi cliente e segnalato (Circolare n. 139/91, Sez. II, Cap. II, n. 1.5): gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza<sup>23</sup>. La norma sembra ammettere anche la segnalazione contestuale: più che di "preavviso", si tratta quindi, in questo caso, di un semplice obbligo informativo. In relazione ad esso è comunque necessaria la prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, pur rimanendo possibile il ricorso a presunzioni<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> Trattandosi di una violazione normativa anche in queste situazioni la segnalazione deve ritenersi "illegittima": proprio da tale natura discende la possibilità di prospettare un risarcimento del danno in favore del soggetto segnalato. In merito si segnala però un orientamento dell'ABF che sembra valorizzare una ulteriore distinzione e quasi una "gradazione" tra vizi della segnalazione. In questo senso talora si sostiene che, in tali situazioni, la segnalazione dovrebbe in realtà ritenersi legittima (trattandosi di un mero vizio formale), tuttavia vi sarebbe spazio per il riconoscimento di un risarcimento del danno. Il presupposto non sembra però convincente, a meno di voler ipotizzare una fattispecie *sui generis* di responsabilità da fatto lecito. Cfr., tra le altre, ABF Roma, n. 4828/17 per cui "in caso di mancato preavviso la segnalazione non è illegittima, ma può dare luogo a risarcimento danni" e ABF Napoli, n. 3180/16, relativa però ad un caso di mancato preavviso a un soggetto "non consumatore" per una segnalazione alla Centrale dei Rischi privata Crif. Per ulteriori riferimenti cfr. successiva nota 23. Il fondamento dell'interpretazione appena riferita sembra risiedere nella configurazione di tale comunicazione preventiva, prevista dalla Circolare n. 131/91, come "un obbligo di trasparenza, ma non un presupposto di legittimità della segnalazione": così ABF Napoli, nn. 3327/17, 6314/16 e 4033/2016; ABF Roma, n. 640/2014.

<sup>23</sup> In argomento è stato però sostenuto altresì che diversamente dal caso di ritardo nel pagamento, "il cui preavviso è obbligatorio avendo la finalità di consentire al debitore inadempiente di evitare la segnalazione sanando entro il termine di 15 giorni la propria morosità, la segnalazione a sofferenza presuppone l'esistenza di una situazione debitoria ormai consolidata che mal si presterebbe ad essere eliminata immediatamente. Nel caso di segnalazione a sofferenza, dunque, l'invio del preavviso, rivestendo una funzione meramente informativa, non è obbligatorio né requisito di validità della segnalazione medesima, ma può solo eventualmente costituire, se ne ricorrono i presupposti, titolo per riconoscere l'esistenza di un obbligo risarcitorio a carico dell'intermediario. In tal senso ABF Roma, nn. 1839/17, 1926/17, 1927/17, n. 1839/17. ABF Milano, n. 1726/17 chiarisce meglio che, pur non essendo obbligatorio il preavviso nel caso di situazioni talmente deficitarie da non essere possibile che il debitore sani immediatamente il proprio debito, "tuttavia si può ritenere contraria ai principi di buona fede e correttezza la mancata informazione da parte dell'intermediario".

<sup>24</sup> Cfr. ABF Roma, n. 31 gennaio 2014, n. 640. In proposito si è ritenuto che la notifica del preavviso possa essere dimostrata anche attraverso indici concordanti, gravi e precisi, come nel caso in cui tutte le comunicazioni precedenti e successive al preavviso stesso siano state regolarmente ricevute dal cliente: in tal senso ABF Roma, nn. 5090/17 e 1641/17. In tema di prova della avvenuta ricezione cfr. anche ABF Roma, 29 aprile 2015, n. 3371, con nota di A. AWWAD, *Segnalazione in Centrale rischi e necessario preavviso al cliente. Onere della prova dell'effettuata comunicazione*.

Va detto però che anche al di là dello specifico obbligo normativo, la necessità del preavviso sembra da correlarsi alla stessa natura del rapporto tra banca e cliente, che impone il rispetto della regola di buona fede nel corso della esecuzione del contratto<sup>25</sup>.

L'obbligo di preavviso è espressamente previsto, per i clienti consumatori, dall'art. 125 T.U.B. Detta norma concerne invero le "informazioni negative" e il "rifiuto della domanda": quando viene negato credito al consumatore, lo stesso deve essere messo a conoscenza della situazione<sup>26</sup>. Si noti, peraltro, che per le Centrali dei Rischi private, l'obbligo di preavviso è esteso a qualsiasi persona fisica<sup>27</sup>.

<sup>25</sup> In merito cfr. ABF Milano, n. 7004/16 per cui "il preavviso della segnalazione è necessario, non solo in funzione di precisi obblighi *ex lege*, ma anche in funzione di prevenzione di eventuali errori che, oltre a ledere la reputazione del soggetto segnalato, pongono a rischio la credibilità del sistema di segnalazione". Gli orientamenti prevalenti delle decisioni dell'Arbitro Bancario e Finanziario riconoscono la rilevanza di tale obbligo, che trova il suo fondamento nelle regole del rapporto contrattuale e, in particolare, nei doveri di perizia e prudenza. Seppur riferita ad una Centrale dei Rischi privata, per cui come si vedrà subito nel testo valgono regole più restrittive, è interessante richiamare ABF Milano, n. 6156/16 per cui "la previsione dell'obbligo del previo avviso può infatti ritenersi preordinata (anche) a mettere il cliente in condizione di rimediare a una situazione di grave morosità, in modo da porsi al riparo dagli eventuali danni collegati all'immissione nel sistema delle Crif di un dato negativo che lo concerna". Come già rilevato, ABF Milano, n. 1726/17 chiarisce che "si può ritenere contraria ai principi di buona fede e correttezza la mancata informazione da parte dell'intermediario". In tal senso è orientato anche ABF Napoli, n. 445/17. Per completezza va però precisato che, in caso di segnalazione già avvenuta, l'intermediario non è tenuto ad un ulteriore preavviso in caso di peggioramento della situazione debitoria: in tal senso ABF Roma, n. 2423/17. Sulla centralità dei doveri di correttezza e buona fede anche in questo ambito cfr. V. FRANZONI, *Dalla colpa grave alla responsabilità professionale*, Torino, 2016, p. 217 ss. Sulla rilevanza della regola di buona fede che può condurre ad un superamento della distinzione tra "persone fisiche" e "persone giuridiche" ai fini dell'obbligo di preavviso (su cui subito nel testo) cfr. ABF Napoli, n. 2677/16 e ABF Roma n. 640/14. In merito si vedano le osservazioni di A.M. BARZOLAI, *Segnalazione "a sofferenza" di un credito alla Centrale Rischi: presupposti e responsabilità*, in [www.giustiziacivile.com](http://www.giustiziacivile.com), 2014.

<sup>26</sup> Anche se non espressamente previsto dalla norma, talora il diritto al preavviso è stato ritenuto estensibile a tutte le persone fisiche, anche non consumatori: cfr. ABF Roma, n. 4828/17. In senso contrario ABF Napoli n. 3327/17 e ABF Roma n. 160/17 che, valorizzando il dato testuale, limitano tale beneficio ai soli consumatori. In argomento si è inoltre precisato che il socio di una società a responsabilità limitata il quale, come persona fisica, offra la propria garanzia fideiussoria non può essere considerato consumatore: così ABF Roma, n. 1839/17.

<sup>27</sup> A queste si applica infatti il Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, predisposto dal Garante della Privacy, il quale all'art. 4, comma 7, dispone che "al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie". Sul diverso trattamento tra persone fisiche e giuridiche cfr. ABF Coll. Coord., n. 4140/15, che richiama il fondamento normativo ("in particolare l'art. 40 comma 2 del d.l. 201/2011 [che] ha a sua volta modificato l'art.4 del codice della privacy, escludendo il trattamento dei dati riferibili alle persone giuridiche") di tale regime giuridico. La tesi è confermata da ABF Roma, n. 6721/16 per cui la disciplina in materia di obbligo di preavviso "conosce la distinzione tra persone fisiche e giuridiche (solo alle prime si

Con riferimento al piano sostanziale della “sofferenza” e delle situazioni “sostanzialmente equiparabili”, la normativa di settore unitamente alla giurisprudenza e agli orientamenti dell’ABF, hanno contribuito a fissare alcuni criteri orientativi: non si può quindi prescindere da un richiamo alla casistica.

Così, si è chiarito che l’intermediario, per procedere alla valutazione della doverosità della segnalazione non può considerare unicamente il singolo rapporto ove la problematicità è emersa. Ancora non può darsi peso esclusivo al singolo inadempimento e, contestualmente, occorre tener conto della rilevanza dell’inadempimento. D’altro canto si osserva che il rifiuto di adempiere non è sufficiente a fondare una segnalazione a sofferenza: in ogni caso si impone una valutazione complessiva della situazione del segnalato.

Alla luce di tali principi, ormai consolidati, di per sé dunque anche l’esistenza di una segnalazione pregressa non dovrebbe essere sufficiente a determinare automaticamente una ulteriore segnalazione a sofferenza<sup>28</sup>.

Resta estraneo alla nozione di “sofferenza” l’inadempimento correlato ad una situazione di illiquidità contingente e non strutturale, non accompagnato, cioè, da un oggettivo stato di difficoltà a far fronte alle proprie obbligazioni.

L’appostazione a sofferenza non richiede, però, una previsione di perdita del credito, e dunque, secondo quanto sostenuto in dottrina, ben può sussistere anche qualora il patrimonio del debitore consenta ancora, allo stato e nel contesto della sua negatività, margini di rientro.

Ciò che conta è la chiara e documentabile emergenza che, al momento della segnalazione, il rientro non appaia sicuro o, quantomeno, altamente probabile e che pertanto si configuri un serio pericolo di insolvenza. E’ dunque sufficiente una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzata come deficitaria, ovvero come grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza alcun riferimento ai concetti di incapienza o di definitiva irrecuperabilità del credito<sup>29</sup>.

---

applica il codice deontologico) e non anche la distinzione tra consumatori e non consumatori”. Sulla particolare ipotesi in cui il debitore sia un imprenditore individuale, che ha comunque diritto al preavviso: cfr. ABF Coll. Coord., n. 9311/2016, in *www.giustiziacivile.com*, con nota di F. RAGAZZONI, *Il preavviso di imminente segnalazione in SIC, qualora il debitore sia un imprenditore individuale*. Per un approfondimento sulle tematiche qui analizzate si veda F. MEZZANOTTE, *Centrali rischi private e “diritto di preavviso” della segnalazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, II, p. 306 ss.

<sup>28</sup> Cfr. *infra*, successivo par. 7.

<sup>29</sup> Cfr. *ex multis* Cass. 29 gennaio 2015, n. 1725, in *Foro it.* 2015, I, c. 3981.

A temperare la gravità della segnalazione può concorrere la valorizzazione delle “variabili di classificazione”: tra queste particolare rilevanza assume la possibilità annotare la natura di “credito contestato” con riferimento alla situazione che ha dato origine alla segnalazione presso la Centrale dei Rischi.

Si considera “contestato” qualsiasi rapporto oggetto di segnalazione per il quale sia stata adita una autorità terza rispetto alle parti<sup>30</sup>. La specificazione è idonea a ridurre il carattere pregiudizievole per il cliente della segnalazione, in quanto avverte gli altri intermediari che il presupposto della segnalazione non è pacifico.

Va aggiunto però che in passato, anche prima dell’introduzione di tale possibilità di ulteriore precisazione, sulla scorta degli orientamenti giurisprudenziali affermatasi (e ancora attuali) si è talora ritenuto che una contestazione, specie se *prima facie* non infondata, possa valere ad escludere la stessa legittimità della segnalazione a sofferenza. Rimane pertanto controverso se, in presenza di una contestazione, specie se non pretestuosa e seria, sia addirittura opportuno per l’intermediario astenersi dalla segnalazione. Occorre certamente una valutazione caso per caso: criterio orientativo, ancora una volta, è però quello della valutazione delle ragioni per cui il credito è inadempito. Se l’inadempimento discende dalla contestazione, tecnicamente manca “sofferenza”: essa, infatti, come si è visto, richiede un più globale apprezzamento sulla solvibilità del debitore<sup>31</sup>.

#### **4. La responsabilità da illegittima segnalazione a sofferenza: natura giuridica e ruolo del danno**

Ad una segnalazione illegittima va posto rimedio, garantendo anzitutto la cancellazione della stessa in tempi brevi, ripristinando così la veridicità della situazione di fatto rappresentata dalla Centrale dei Rischi.

La sola “illegittimità” della segnalazione non è però sufficiente di per sé ad assicurare il riconoscimento del risarcimento del danno in favore del soggetto erroneamente segnalato. Questo effetto può rappresentare una conseguenza ulteriore del fatto, ma perché ciò avvenga è necessario che

---

<sup>30</sup> Il riferimento è dunque ad Autorità giudiziaria, Garante della Privacy, Mediatore ex d.lgs. 28/2010 o altra Autorità preposta alla risoluzione stragiudiziale.

<sup>31</sup> Può così concludersi che l’intervenuta possibilità di valorizzare la “variabile di classificazione” del “credito contestato” sia stata prevista a tutela del segnalato e non abbia invece inteso ampliare le situazioni soggette a segnalazione. A seconda dei casi occorrerà segnalare la “sofferenza”, valorizzando la “variabile di classificazione” di “credito contestato”, ovvero addirittura astenersi dalla segnalazione giungendo a escludere proprio la “sofferenza” in forza della “contestazione”. D’altro canto si osserva che non appare sufficiente una qualsiasi contestazione del credito da parte del debitore per impedire la segnalazione: così ABF Roma, n. 1208/17.

sussistano tutti gli elementi costitutivi della responsabilità. Secondo i principi generali della responsabilità civile da un lato il risarcimento non può prescindere dalla esistenza di un danno (ingiusto) e dall'altro il danno medesimo va compensato solo in quanto esistente e provato. A ciò si collega, quantomeno in termini generali, l'esclusione della possibilità di riconoscimento di "danni punitivi".

L'illegittima segnalazione costituisce un illecito pluri-offensivo. Da un lato essa lede l'affidamento del segnalato all'interno del rapporto contrattuale con la Banca, ben potendosi configurare come un inadempimento contrattuale. Dall'altro essa va ad incidere su alcuni "beni giuridici" fondamentali di tale soggetto: il riferimento è in particolare al diritto alla reputazione e alla immagine del segnalato, quale diritto fondamentale della personalità. Inoltre la segnalazione illegittima integra la previsione della speciale responsabilità introdotta dall'art. 15 del Codice della Privacy, che la equipara a quella del gestore di una attività pericolosa<sup>32</sup>. Si profila dunque un possibile concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, secondo le modalità che saranno di seguito meglio descritte e approfondite.

L'illegittima segnalazione, di regola, si verifica nello svolgimento di un rapporto contrattuale con il segnalante<sup>33</sup>. La responsabilità viene dunque attratta all'interno dello schema della responsabilità contrattuale che comporta le note agevolazioni sul piano probatorio per il soggetto segnalato.

Nello svolgimento del rapporto contrattuale la buona fede implica non soltanto il rispetto della legge e delle pattuizioni contrattuali, ma altresì obblighi di protezione dell'altro contrante: in particolare sono dovute quelle cautele e attività ulteriori che, senza sacrificio eccessivo per una parte, consentono all'altra di conservare o conseguire le utilità nascenti dal contratto (c.d. buona fede integrativa)<sup>34</sup>.

Oltre che sul puntuale rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa di riferimento, il corretto funzionamento della Centrale dei rischi si fonda sulla piena collaborazione e sul senso di responsabilità degli intermediari partecipanti<sup>35</sup>.

---

<sup>32</sup> Ai sensi della norma appena citata "chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile", pertanto come gestore di una attività pericolosa. In merito cfr. M. FOGLIA, *op. cit.*, p. 842.

<sup>33</sup> Si veda però il caso limite in cui, per un errore di persona, ad essere segnalato sia un soggetto che non abbia esposizione debitoria verso l'intermediario o addirittura il sistema bancario nel suo complesso: cfr. Trib. Lecce, 5 agosto 2008, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, 2541, con nota di F. GRECO, *Illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi e responsabilità dell'intermediario*.

<sup>34</sup> Per una significativa declinazione del dovere di buona fede in questo ambito cfr. precedente nota 25.

<sup>35</sup> In tal senso Par. 1, Sezione 2, Circolare n. 139/1991. Così viene precisato che gli intermediari, per le relazioni dirette che intrattengono con la clientela e per la connessa

Come si è accennato è comunque possibile che permanga una forma di responsabilità extracontrattuale: il riferimento è anzitutto alle ipotesi in cui la segnalazione sia effettuata in assenza di un rapporto contrattuale con la banca, mai posto in essere o totalmente esaurito: si pensi al caso di omonimia con conseguente erroneità della segnalazione. Esso comporta una violazione delle norme sul trattamento dei dati personali<sup>36</sup>.

Storicamente, il riferimento all'esistenza di una responsabilità extracontrattuale poteva servire, in passato, anche per legittimare la richiesta di ristoro dei danni non patrimoniali che non si ritenevano risarcibili in presenza di inadempimento contrattuale, ma attualmente il titolo di responsabilità non appare dirimente in tal senso<sup>37</sup>.

Il riferimento alla responsabilità extracontrattuale mantiene infine un significato giuridico con riguardo alla già richiamata possibilità di far valere, ai sensi del Codice della Privacy, una responsabilità ex art. 2050 c.c. del gestore della banca dati, e dunque non soltanto dell'intermediario<sup>38</sup>.

---

disponibilità di elementi documentali, sono i soli in grado di assicurare l'esattezza dei dati segnalati e di dirimere eventuali dubbi che possano sorgere sulla corretta rappresentazione della posizione della clientela.

<sup>36</sup> Cfr. V. SANGIOVANNI, *op. cit.*, p. 256

<sup>37</sup> Decisivo è stato il contributo di Cass. S.U., 11 novembre 2008, n. 26972, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, 1, p. 38 ss., con nota di P.G. MONATERI, con cui è stata ammessa la risarcibilità del danno non patrimoniale anche nell'ambito della responsabilità contrattuale, nell'ipotesi in cui l'inadempimento violi contemporaneamente i diritti e doveri derivanti dal contratto ed i valori costituzionalmente garantiti della persona umana. In argomento cfr. F. GRASSELLI, *op. cit.*, p. 758.

<sup>38</sup> Il punto non è però incontestato. Secondo una prima tesi la legittimazione di Banca d'Italia, quale gestore della banca dati, dovrebbe escludersi in quanto si ritiene che essa non abbia alcun potere di merito sulle segnalazioni o comunque di dar seguito all'eventuale ordine giudiziale di cancellazione, o ancora in ragione dell'assenza in capo alla medesima di una responsabilità omissiva o commissiva nella causazione dei danni derivanti dall'iscrizione. A tal proposito va evidenziato però che la Corte di Cassazione ha sostenuto l'esistenza di una legittimazione passiva, nell'ambito della azione risarcitoria, anche in capo alla stessa autorità di vigilanza, quale soggetto gestore della banca dati. Il riferimento è a Cass. 1 aprile 2009, n. 7958, in *Giur. it.*, 2009, p. 2156, con nota di F. GANGEMI, *Segnalazione alla Centrale rischi e privacy: profili di responsabilità in capo alla Banca d'Italia*. In sintesi, ad avviso della Corte, "nella gestione della Centrale dei Rischi, la Banca d'Italia non si sottrae alla disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali, dettata dal d.lgs. 3 giugno 2003, n. 196 [...]. E' pertanto configurabile una responsabilità civile della Banca d'Italia in relazione ai danni cagionati dal predetto trattamento, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. cit., con la conseguenza che spetta alla medesima Banca la legittimazione passiva in ordine all'azione proposta dall'interessato per ottenere la rettifica o la cancellazione della segnalazione erroneamente effettuata". La ragione giuridica si comprende: è vero che materialmente la segnalazione e l'inserimento dei singoli dati nel sistema è compito delle banche e degli intermediari finanziari: Banca d'Italia non può incidere su tali aspetti (i.e. modificare le registrazioni e controllarne la veridicità). Tuttavia è incontestabile come Banca d'Italia mantenga la qualifica di "gestore" del sistema. L'eventuale delega di funzioni – che in concreto sotto un certo aspetto si determina a favore degli intermediari – non vale dunque a esonerare dalla responsabilità. Sul punto si veda anche S. BOLOGNINI, *Erronea*

In ogni caso, nonostante l'apertura della Corte di Cassazione, non si rinvencono frequentemente nella prassi casi in cui tale responsabilità sia stata effettivamente invocata dal soggetto leso, che di regola preferisce rivolgere direttamente le proprie pretese nei confronti del segnalante<sup>39</sup>.

### **5. Il danno risarcibile: pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali**

L'illegittima segnalazione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi è astrattamente idonea a determinare, in capo al segnalato, un danno patrimoniale e un danno non patrimoniale<sup>40</sup>.

Soffermandoci, inizialmente, sul primo dei due profili va osservato anzitutto che la segnalazione può compromettere la possibilità del segnalato di ottenere nuovo credito e comunque determinare tensione nei rapporti tra lo stesso ed il sistema bancario e creditizio.

Da un lato infatti, a seguito della iscrizione presso la Centrale dei Rischi, diviene più difficile instaurare nuovi rapporti con le banche al fine di ottenere nuove risorse. Parimenti appare probabile che gli istituti di credito, anche diversi da quello originariamente segnalante, richiedano il rientro (immediato) dell'esposizione debitoria, preoccupati dalla

---

*appostazione di un credito a sofferenza: possibile configurazione di una responsabilità civile anche in capo alla Banca d'Italia*, in *Resp. civ. e prev.*, 2010, 5, p. 1102 ss.

<sup>39</sup> Si è ritenuto che, in concreto, potrebbe comunque non essere facile ravvisare una responsabilità della Banca d'Italia: si ipotizzano i casi di malfunzionamento del sistema. Resta pur vero che Banca d'Italia non può incidere sulla valutazione delle segnalazioni. Essa, in prima istanza, non può neppure porvi rimedio autonomamente. Ciò è tanto vero che, in presenza di un ordine di cancellazione da parte della Autorità, la Circolare di Banca d'Italia n. 139/1991 prevede un meccanismo per cui la richiesta di cancellazione deve pervenire – in tempi brevissimi a pena di sanzione – dallo stesso intermediario segnalante, così da consentire a Banca d'Italia di procedere in tal senso. Gli intermediari devono ottemperare senza ritardo agli ordini dell'autorità giudiziaria riguardanti le segnalazioni trasmesse alla Centrale dei rischi (ad es. ordine di cancellazione di una sofferenza). Ove l'ordine sia impartito alla Banca d'Italia, quest'ultima chiede all'intermediario, tramite posta elettronica certificata (PEC) o fax, di provvedere, tempestivamente e comunque entro i tre giorni lavorativi successivi a quello della richiesta, alla rettifica e all'eventuale riclassificazione della posizione oggetto di accertamento. In caso d'inerzia dell'intermediario, la Banca d'Italia provvede d'iniziativa entro il giorno seguente a quello di scadenza del predetto termine e avvia la procedura per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 144 T.U.B. nei confronti dell'ente segnalante. In argomento cfr. Circolare n. 139/1991.

<sup>40</sup> In ipotesi di illegittima segnalazione del debitore alla Centrale dei Rischi, la giurisprudenza riconosce sia il danno non patrimoniale alla persona, con riguardo ai valori della reputazione e dell'onore, sia il danno al patrimonio: cfr. *ex multis* Cass. 18 aprile 2007, n. 9233, in *Danno e Resp.*, 2008, p. 151, con nota di P. MANINETTI, *Danno in re ipsa: il danno evento è sempre in agguato*; Cass., 4 giugno 2007, n. 12929, in *Resp. civ. e prev.*, 2008, 1, p. 144 ss. Entrambi tali danni possono essere liquidati in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.: cfr. Cass. 2 settembre 2008, n. 22061, in *Giust. civ. Mass.*, 2008, 9, p. 1308. Sul punto espressamente Trib. Cosenza 16 febbraio 2017, in *Redazione Giuffrè*, 2017.

intervenuta conoscenza della situazione di difficoltà che ha determinato la segnalazione a sofferenza.

L'impossibilità di ottenere nuovo credito e la necessità di provvedere ad un rientro immediato diviene fonte di pregiudizio patrimoniale, sotto il profilo del danno emergente, quando comporta lo smobilizzo di capitali per far fronte alle richieste di rimborso non giustificate<sup>41</sup>. Al contempo essa può assai facilmente tradursi in un lucro cessante, quando impedisce la conclusione di nuovi affari<sup>42</sup>. Addirittura può giungere a determinare il dissesto della impresa segnalata fino al limite del suo fallimento, coinvolgendo così entrambi i profili di danno qui richiamati.

Tuttavia il danno patrimoniale deve essere rigorosamente provato: il soggetto illegittimamente segnalato dovrà così dimostrare la perdita patrimoniale e il mancato guadagno, quale la perdita di altre occasioni, lo smobilizzo di fondi, l'impossibilità di operare per il soggetto segnalato in correlazione con il suo fatturato ordinario o medio, la perdita di clienti, il rifiuto di altri intermediari finanziari di concedere credito. Il danno potrà così financo risultare notevolmente maggiore dell'importo segnalato a sofferenza<sup>43</sup>.

E' evidente che tale dimostrazione può presentare significative difficoltà<sup>44</sup>. Si ammette pertanto che tale prova possa essere fornita anche a mezzo di presunzioni. Tuttavia resta controverso o comunque non del tutto determinato in modo univoco fino a dove questa dimostrazione debba spingersi.

---

<sup>41</sup> Con riferimento alla perdita secca immediata derivante dalla illegittima segnalazione cfr. Trib. Bari 24 gennaio 2008, in *Danno e resp.*, 2008, p. 881 ss. Sulla liquidazione di beni di proprietà per rientrare della esposizione debitoria cfr. Cass. 5 marzo 2015, n. 4443, in *www.giustiziacivile.com*, con nota di S. ALBERTI, *Illecito trattamento dei dati personali: il danno non patrimoniale non è in re ipsa*.

<sup>42</sup> Cfr. Trib. Mantova, 9 marzo 2017, in *Redazione Giuffrè*, 2017.

<sup>43</sup> Si tratta di un profilo di criticità per l'intermediario dal momento che esso, qualora il danno risulti provato, potrebbe trovarsi a dover risarcire una somma superiore a quanto correva il rischio di perdere, a seguito dell'inadempimento.

<sup>44</sup> Occorre in particolare che il soggetto leso dimostri un danno emergente ed un lucro cessante che siano conseguenza "immediata e diretta" della segnalazione medesima. La dimostrazione di tale collegamento causale e talora della stessa "certezza" del pregiudizio possono però non essere agevoli. In effetti, nella casistica giurisprudenziale e delle decisioni dell'ABF, è assai frequente assistere al rigetto della pretesa risarcitoria in quanto il pregiudizio allegato risulta sfornito di prova. Ciò è particolarmente evidente con riferimento alle ipotesi in cui sia domandato il ristoro di un lucro cessante, ad esempio, come si è visto, per impossibilità di procurarsi i fondi al fine di compiere un investimento. Per una ipotesi in cui tale risarcimento sia stato riconosciuto cfr. Trib. Padova, 9 marzo 2016, in *Banca Borsa tit. cred.*, 2017, 1, p. 44 ss., con nota di F. BENATTI, *Riflessioni sul danno non patrimoniale per illegittima segnalazione alla centrale rischi e applicazione di tassi usurari*, in cui il giudice ha rilevato che "tale condotta di parte convenuta ha di fatto comportato la impossibilità economica di operare sul mercato visto che, come ogni impresa, per produrre reddito aveva la necessità di ricorrere al mercato del credito e la revoca degli affidamenti [...] oltre alla segnalazione in centrale rischi, ne hanno oggettivamente impedito l'espansione commerciale e produttiva".

Esemplificativa è la casistica giurisprudenziale relativa alla prova del danno conseguente alla impossibilità di ottenere credito da altri intermediari finanziari.

Talora per dimostrare il danno conseguente all'impossibilità di ottenere credito è stato ritenuto sufficiente il rifiuto opposto da altre banche o intermediari finanziari: secondo questa impostazione tale elemento sarebbe dunque per sé idoneo a fondare la pretesa risarcitoria, ma il danno liquidato non potrebbe comunque farsi coincidere automaticamente con l'importo del credito respinto<sup>45</sup>.

Al contrario, assai più spesso, detto rifiuto non è stato ritenuto di per sé elemento idoneo a fondare una richiesta di risarcimento danni<sup>46</sup>. Si è invece richiesto maggior rigore nella prova della ipotizzata utilizzazione di tale potenziale liquidità e del rendimento che sarebbe stato possibile ottenere da detto impiego del denaro<sup>47</sup>.

---

<sup>45</sup> Cfr. ABF Roma, n. 7345/16 per cui ai fini del risarcimento basta il rifiuto, ma il danno non coincide con l'importo del credito respinto. Su questa linea si è affermato che la segnalazione per sconfinamento a sistema non porta a un danno d'immagine, ma può portare a un danno patrimoniale per perdita di chance, per esempio di accendere un mutuo: così ABF Milano, n. 2614/17. In ogni caso bisogna provare il nesso tra la segnalazione e il mancato credito da parte di altri istituti di credito: cfr. ABF Milano, nn. 1726/17 e 1096/17.

<sup>46</sup> Cfr. ABF Roma, nn. 9455/16, 5964/16, 1886/16 e Trib. Rimini, 3 marzo 2016, n. 309, in *Redazione Giuffrè*, 2016. Sul punto si richiama in particolare la prima delle decisioni qui citate secondo cui: "in merito [...] ai pregiudizi di tipo patrimoniale, rileva il Collegio come il ricorrente non abbia fornito alcuna prova di averne subiti, essendosi limitato a produrre due generiche lettere di diniego della concessione di finanziamenti bancari: secondo l'orientamento costante di questo Arbitro, infatti, il danno patrimoniale non può mai essere presunto nell'an e, dunque, in difetto di idoneo supporto probatorio, la relativa domanda non può trovare accoglimento". Significativo è il *dictum* di Cass. 25 gennaio 2017, n. 1931, in *Resp. civ. e prev.*, 3, 2017, p. 837 ss., la quale specifica che è errato l'assunto per il quale il danno patrimoniale possa essere considerato *in re ipsa* con l'illegittima iscrizione alla Centrale dei Rischi. "Può semmai ammettersi che non già il danno, ma la sua prova sia per così dire *in re ipsa*, e cioè – più precisamente – goda di facilitazioni agganciate al congegno presuntivo (artt. 2727 - 2729 c.c.), distinguendo tra conseguenze generalmente determinate, secondo l'*id quod plerumque accidit*, da una particolare lesione e conseguenze specificamente legate alla situazione del danneggiato: ma il danno, ed in particolare la "perdita", deve essere sempre oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione da parte dell'interessato". In quest'ottica la Suprema Corte ha precisato che non è sufficiente dimostrare il rifiuto da parte di altri istituti di credito per dimostrare il danno, ma è necessario innanzitutto il nesso di causalità e più in generale il danno in concreto. In argomento segnalo altresì ABF Napoli, n. 1366/17, per cui non è sufficiente il rifiuto al credito opposto da parte di un'altra banca. Inoltre la dimostrazione del danno derivante da tale rifiuto non è considerata impossibile né tanto complessa da giustificare l'applicazione dell'art. 1226 c.c., che permetterebbe al giudice di effettuare una valutazione secondo equità. Il ricorrente deve infatti dimostrare sia l'esistenza di un danno sia l'impossibilità a quantificarlo nel suo preciso ammontare.

<sup>47</sup> Cfr. Trib. Cosenza 16 febbraio 2017, in *Redazione Giuffrè*, 2017, per cui sebbene l'attore abbia fornito adeguata prova "del fatto che il finanziamento richiesto è stato negato a causa della denunciata sofferenza" egli "non ha allegato e dimostrato il pregiudizio in concreto subito per effetto della mancata erogazione del finanziamento, rispetto al quale l'istante non ha palesato neanche le finalità che voleva conseguire con la sua erogazione". Sul punto si vedano le pertinenti osservazioni di M. FOGLIA, *op. cit.*, p.

Venendo al profilo del danno non patrimoniale, la segnalazione presso la Centrale dei Rischi è suscettibile di determinare una lesione all'immagine del soggetto segnalato: esso infatti viene individuato come un cattivo pagatore.

Statisticamente, il danno non patrimoniale da illegittima segnalazione a sofferenza viene riconosciuto con maggiore frequenza, ma pur sempre in casi limitati e, nella maggioranza delle ipotesi, per importi ben lontani da quelli richiesti dagli attori con la domanda giudiziale<sup>48</sup>. Tuttavia anche questa voce del risarcimento, secondo i principi generali, deve essere provata, quantomeno nell'*an*, da parte segnalato. Tale passaggio può presentare significative difficoltà dal momento che il pregiudizio non patrimoniale subito non appare facilmente accertabile. E' ammessa invece la liquidazione in via equitativa del *quantum*, una volta però che vi sia certezza circa l'effettiva esistenza del danno.

Se questi sono i principi generali destinati a trovare applicazione nel caso concreto, non può però tacersi che – in talune pronunce – l'esistenza di un danno non patrimoniale è stata talora ritenuta per così dire *in re ipsa*: essa verrebbe così fatta discendere automaticamente dalla segnalazione senza che occorra la dimostrazione specifica della lesione alla propria immagine e sfera giuridica, determinata per effetto della iscrizione nella banca dati<sup>49</sup>. La tesi appare particolarmente innovativa e offre lo spunto per una

---

837 ss. il quale evidenzia la rilevanza dell'art. 1223 c.c., in base al quale è risarcibile unicamente il danno che sia conseguenza immediata e diretta della lesione. Sul punto la decisione in esame non sorprende e pare senz'altro condivisibile. Assai significativo in merito è poi Trib. Mantova, 9 marzo 2017, in *Redazione Giuffrè*, 2017, in cui la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale (per più di 300.000 euro) è stata accolta in quanto era stato dettagliatamente provato l'uso (probabile) del denaro che il segnalato non era più stato in grado di reperire da altri istituti di credito a seguito della segnalazione. Nel caso di specie si trattava, in particolare, della realizzazione di un impianto fotovoltaico: è stato quindi risarcito l'ipotetico utile che sarebbe potuto derivare dall'esercizio di tale attività economica per un periodo di 10 anni, qualificando tale danno come "da perdita di *chance*", tenuto conto che "l'iniziativa imprenditoriale aveva assunto carattere di sufficiente concretezza".

<sup>48</sup> Per un termine di riferimento indicativo, si noti che "in questi casi la giurisprudenza dell'Abf adotta parametri di liquidazione del danno non patrimoniale per via equitativa che si attestano su somme comprese tra € 500 e € 1.500". Così ABF Milano, n. 148/17.

<sup>49</sup> Sul riconoscimento del danno non patrimoniale come *in re ipsa* cfr. ABF Roma, n. 9455/16; ABF Roma, n. 9462/16 in cui il danno è stato considerato sul piano generale come immanente alla condotta, ma con alcune limitazioni con riferimento alla posizione di un eventuale garante, ABF Roma, nn. 9069/16 in cui si è affermato che in presenza della segnalazione sia "ragionevole supporre" un danno non patrimoniale e 9071/16 sulla stessa linea della precedente. Ancora si vedano ABF. Roma, nn. 1886/16, 5964/16, 8463/16. A titolo esemplificativo quest'ultima decisione ha statuito che, nel caso di specie, "il comportamento dell'intermediario è per sua stessa ammissione illegittimo, purtuttavia il ricorrente a fondamento della propria domanda risarcitoria omette di allegare le prove del pregiudizio subito. Pertanto, in mancanza di prova e stante la reintegrazione dello *status quo*, appare corretto un risarcimento in via equitativa del danno, considerata che l'erronea segnalazione è *in re ipsa* fonte di un pregiudizio per il soggetto che la subisce". Sul risarcimento del danno *in re ipsa* cfr. anche Trib. Napoli,

rivalutazione delle funzioni affidate al sistema della responsabilità civile, su cui si tornerà a breve, ma non appare convincente.

Peraltro, secondo una impostazione più restrittiva e rigorosa, che pare preferibile alla luce delle considerazioni che subito vedremo, il risarcimento del danno non patrimoniale non potrebbe invece mai ritenersi *in re ipsa*, in quanto il riconoscimento di un ristoro – sia pure in via equitativa e dunque in assenza di una precisa quantificazione – non può prescindere da una effettiva lesione del bene giuridico tutelato dalla norma<sup>50</sup>.

Su questa linea viene spesso esclusa risarcibilità di un danno non patrimoniale in presenza di un soggetto che, già prima o comunque a prescindere dalla segnalazione, potesse considerarsi un “cattivo pagatore”

---

15 gennaio 2015, in *www.iusexplorer.it*, ove si è ritenuto che “in materia di contratti bancari e segnalazione alla Centrale rischi, ove il soggetto segnalato svolga attività imprenditoriale, il pregiudizio deve ritenersi in “re ipsa”, atteso che la segnalazione è potenzialmente idonea a pregiudicare in modo irreparabile lo svolgimento dell’attività imprenditoriale e quindi la posizione del soggetto registrato. Su questa linea anche Trib. Brindisi, 2 marzo 2011, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, I, p. 1 ss., e Trib. Napoli, 29 novembre 2013, in *www.giustiziacivile.com*, 2014 per cui il danno all’immagine e alla reputazione commerciale è un danno *in re ipsa* che deve essere liquidato dal giudice in via equitativa. Spunti anche in Trib. Bari 07 gennaio 2016, n. 38, in *Redazione Giuffrè*, 2016 che per vero parla genericamente di “indici di danno e/o elementi di fatto forniti da parte attrice”. Nella giurisprudenza di legittimità aperture alla risarcibilità di un danno *in re ipsa* in questo ambito in Cass. 18 aprile 2007, n. 9233, in *Danno e Resp.*, 2008, p. 151, con nota di P. MANINETTI; Cass. 28 giugno 2006, n. 14977, in *Resp. civ. e prev.*, 2007, 545, con nota di C. SCOGNAMIGLIO.

<sup>50</sup> Cfr. ABF Milano, n. 6156/16; Trib. Rimini, 3 marzo 2016, n. 309, in *Redazione Giuffrè*, 2016; Tribunale Salerno, sez. I, 7 ottobre 2016, n. 4490, in *Redazione Giuffrè*, 2016; Trib. Roma, 22 settembre 2015, n. 18748, in *Redazione Giuffrè*, 2016. Significativa in merito l’analisi del Tribunale di Roma, appena richiamato, per cui “la giurisprudenza più recente in materia di illegittima appostazione a sofferenza, che può essere analogicamente richiamata per la segnalazione *de quo* (ABF Roma 5 aprile 2013 n. 1845, Trib. Bari 19 maggio 2011, e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 21428 del 12/10/2007 in motivazione) ha correttamente evidenziato il parziale superamento dell’indirizzo favorevole al riconoscimento del danno *in re ipsa*, osservando che, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte in materia di art. 2059 c.c., “il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza” (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003; nonché Cass. civ., SS. UU, n. 26972 dell’11 novembre 2008), che come tale necessita di allegazioni non generiche e di una prova anche meramente presuntiva (Trib. Bari 19 maggio 2011). Nel caso di specie, invece, non è stato allegato, né provato il danno subito [...], essendosi limitati gli attori a generiche asserzioni sul danno *in re ipsa* alla reputazione ed all’immagine derivante dall’illegittima segnalazione e non avendo fornito prova neppure di conseguenze pregiudizievoli patite [...] sul piano della sua operatività bancaria e del credito finanziario del quale godeva”. Rilevante in merito anche Cass., 4 giugno 2007, n. 12929, in *Resp. civ. e prev.*, 2008, 1, p. 144 ss., la quale ha statuito che “deve respingersi l’individuazione del danno nel c.d. danno-evento rappresentato dal fatto in sé della lesione. Va condivisa, invece, l’idea che anche in questo caso il danno si debba identificare sempre in un danno-conseguente, cioè in un accadimento ricollegatesi alla lesione della situazione protetta sulla base di un nesso di causalità”. Conforme Cass. 5 marzo 2015, n. 4443, in *www.giustiziacivile.com*, con nota di S. ALBERTI, *op. cit.*

perché in quel caso la sua reputazione non può ritenersi in alcun modo compromessa anche a seguito della segnalazione<sup>51</sup>.

Peraltro è pacifico che il riconoscimento di un danno non patrimoniale sia configurabile anche in capo ad una persona giuridica, illegittimamente segnalata<sup>52</sup>. Sotto questo profilo va detto che talora la giurisprudenza ha distinto le ipotesi in cui il soggetto leso sia una persona fisica, ovvero un ente giuridico. In entrambe le situazioni è possibile comunque una tutela del pregiudizio non patrimoniale, che può manifestarsi in modo diverso a seconda della tipologia di soggetto coinvolto<sup>53</sup>.

## 6. La discussa ammissibilità di un danno in *re ipsa*

Dalle considerazioni sin qui svolte si comprende che il tema della difficoltà di prova del danno si pone con maggiore criticità con riferimento ai pregiudizi non patrimoniali. Come si è accennato, la giurisprudenza sul punto si mostra rigorosa e nella maggior parte delle situazioni finisce per negare tale risarcimento in quanto non provato, neppure nell'*an*.

---

<sup>51</sup> In particolare hanno richiesto la dimostrazione di essere un “buon pagatore” tra le altre: ABF Napoli, n. 7586/16 e ABF Roma, n. 6710/16 ad avviso della quale “appare opportuno precisare, con specifico riferimento al danno reputazionale in caso di illegittima segnalazione, che tale danno non sussiste *in re ipsa* ma è necessario che il ricorrente dimostri di godere della reputazione di buon pagatore (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 5703/2016). Nel caso in esame non sembra che la ricorrente goda della reputazione di buon pagatore, stante le ulteriori segnalazioni pregiudizievoli effettuate da altri intermediari e risultanti dalla documentazione agli atti”. *Contra* si veda però Trib. Brindisi, 2 marzo 2011, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, I, p. 1 ss., per cui il danno alla reputazione può sussistere anche per chi non svolga attività commerciale: in tale caso il danno sarebbe addirittura *in re ipsa*, essendo così sufficiente la sua mera allegazione.

<sup>52</sup> Cfr. Cass., 4 giugno 2007, n. 12929, in *Resp. civ. e prev.*, 2008, 1, p. 144 ss. e Cass. 9 luglio 2014, n. 15609, in *www.ilcaso.it*. Cfr. anche S. OLIARI, *Danno non patrimoniale alle persone giuridiche per errata segnalazione alla Centrale Rischii*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, 1, I, p. 9 ss.

<sup>53</sup> Cfr. Trib. Padova, 9 marzo 2016, in *Banca Borsa tit. cred.*, 2017, 1, p. 44 ss., con nota di F. BENATTI, *op. cit.*, p. 47. In tema di reputazione personale e reputazione commerciale cfr. anche Cass. 25 gennaio 2017, n. 1931, con nota di M. FOGLIA, *op. cit.*, p. 837 ss. Cfr. poi Cass. 18 settembre 2009, n. 20120, in *Giust. civ. Mass.*, 2009, 9, c. 1333 per cui il danno alla reputazione commerciale andrebbe rigorosamente provato, mentre quello alla reputazione personale può ritenersi *in re ipsa*. Così anche Cass. 30 agosto 2007, n. 18316, in *Dir. e prat. soc.*, 2008, 6, p. 62, in tema di illegittimità del protesto. In argomento si vedano S. GALLI, *Note in tema di risarcimento di danno all'immagine e alla reputazione (come parte della complessiva identità personale) di soggetto diverso dalla persona fisica*, in *Riv. dir. ind.*, fasc. 1, 2015, p. 8 ss.; G. LIBERATI BUCCIANTI, *Attività d'impresa e illegittima segnalazione “a sofferenza” in Centrale Rischii*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, 4, I, 312; V. TROVATO, *Illegittima segnalazione alla Centrale Rischii e prova del danno alla reputazione economica*, in *Danno e resp.*, 2011, 3, p. 288 ss.; M. SASSANO, *Erronea segnalazione alla Centrale rischi e lesione alla reputazione commerciale dell'imprenditore*, in *Diritto della banca e del mercato finanziario*, 2005, 3, p. 501.

Esistono però molteplici strumenti che permettono di agevolare la posizione del danneggiato.

In primo luogo è ammissibile il ricorso a presunzioni che possono fornire utili riscontri circa l'esistenza di un danno in capo al soggetto segnalato a sofferenza.

Ancora, imprescindibile, specie con riguardo al danno non patrimoniale, è il ricorso a criteri di valutazione equitativa del danno. Si è peraltro già osservato che detta valutazione è strumento di determinazione del *quantum* del risarcimento e non può prescindere dal raggiungimento della prova del suo concreto verificarsi. Al contrario il risarcimento del danno secondo equità non significa reintegrazione in assenza di prova, ma soltanto che – sotto il mero profilo della determinazione del suo ammontare – si utilizzano criteri equitativi<sup>54</sup>.

Si tratta di un punto da evidenziare in quanto talora il richiamo ai criteri dell'art. 1226 c.c., frequentemente operato dai difensori del soggetto segnalato, e talora fatto proprio dal giudicante, sembra piuttosto mascherare la possibilità di un risarcimento automatico, in assenza di un riscontro probatorio rigoroso<sup>55</sup>.

---

<sup>54</sup> Il tema della valutazione equitativa del danno si pone infatti spesso con maggiore urgenza con riferimento al danno non patrimoniale. In questa sede sia consentito rinviare a S. PELLEGGATTA, *Il risarcimento del danno*, in B. INZITARI (a cura di), *Valutazione del danno e strumenti risarcitori*, Torino, 2016, p. 975 ss. In tema di liquidazione equitativa del danno sia sotto il profilo patrimoniale sia sotto quello non patrimoniale: cfr. Cass. 2 settembre 2008, n. 22061, in *Giust. civ. Mass.*, 2008, 9, c. 1308; Trib. Cosenza 16 febbraio 2017, in *Redazione Giuffrè*, 2017. Così si precisa che, per accedere alla valutazione equitativa, il ricorrente deve dimostrare sia l'esistenza di un danno sia l'impossibilità a quantificarlo nel suo preciso ammontare: in questi termini ABF Napoli, n. 1366/17. Sul fatto che occorra prova dell'*an* è netta Cass. 25 gennaio 2017, n. 1931, in *Resp. civ. e prev.*, 3, 2017, p. 837 ss. Più precisamente chiarisce Cass. 22 febbraio 2017, n. 4534, in *Diritto & Giustizia*, 2017, 23 febbraio, che “la facoltà per il giudice di liquidare in via equitativa il danno esige due presupposti: in primo luogo, che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza d'un danno risarcibile, prova il cui onere ricade sul danneggiato, [...]; in secondo luogo, il ricorso alla liquidazione equitativa esige che il giudice di merito abbia previamente accertato che l'impossibilità (o l'estrema difficoltà) d'una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi, e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno”. In dottrina cfr. R. SPINELLI, *L'ambito di operatività dell'equità ex art. 1226 e 2056 c.c.*, in *Corr. giur.*, 2014, 6, p. 814 ss.; P. PERLINGIERI, *Equità e ordinamento giuridico*, in *Rass. dir. civ.*, 2004, 4, p. 1149 ss. Con specifico riferimento alla Centrale dei Rischi cfr. V. PAPAGNI, *L'illegittima segnalazione alla centrale rischi presso Bankitalia e la relativa liquidazione del danno con criteri equitativi*, in *Dir. e Giust.*, 2010, p. 292 ss.

<sup>55</sup> Cfr. ancora Cass. 25 gennaio 2017, n. 1931, in *Resp. civ. e prev.*, 3, 2017, p. 837 ss., su cui si veda anche il commento di G. TARANTINO, *Segnalazione illegittima, necessaria la prova del danno lamentato*, in *Diritto & Giustizia*, 15, 2017, p. 49. Secondo questa pronuncia “del tutto fuor d'opera, infine, è il richiamo del ricorrente alla liquidazione equitativa, sia perché questa può aver luogo soltanto se il danno è provato nell'*an*, sia perché la possibilità della liquidazione equitativa non esime il danneggiato dall'offrire al giudice gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, nell'ipotesi in cui il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare ai sensi dell'art. 1226 c.c.”. Una affermazione dalla portata apparentemente ambigua si ritrova invece in Trib. Cosenza 16 febbraio 2017, in *Redazione Giuffrè*, 2017, ove si afferma che “tale lesione costituisce

Entrambi gli strumenti appena descritti sono previsti dal nostro sistema giuridico e coerenti con esso. Il rischio però è che le istanze di tutela del danneggiato finiscano per spingere oltre l'interprete, arrivando a legittimare il riconoscimento di un risarcimento del danno anche in assenza di una rigorosa prova dei suoi presupposti.

Ciò sembra l'esito della tesi del pregiudizio conseguente alla illegittima segnalazione quale danno *in re ipsa*, tematica che si è posta con particolare riferimento al danno non patrimoniale.

Il ricorso alla costruzione teorica del *danno in re ipsa* si comprende nella sua finalità di agevolare la prova per il danneggiato. Tuttavia esso rischia di porsi in frontale contrapposizione con i requisiti che governano il sistema della responsabilità civile. E' notazione comune che il risarcimento del danno risponde ad una molteplicità di finalità. Tuttavia la necessaria esistenza di un pregiudizio si intreccia con la natura riparativa e compensativa del risarcimento del danno. Il riconoscimento di un danno "automatico", a prescindere da un suo accertamento e riscontro probatorio, rischia infatti di spostare la funzione precipua della responsabilità sul piano della sanzione, introducendo nel sistema un elemento di problematicità e dissonanza.

Se l'esigenza di agevolare la prova da parte del soggetto leso pare comprensibile, il ricorso a tale categoria giuridica rischia di essere uno strumento troppo radicale e incompatibile con il sistema.

Esso ha peraltro trovato accoglimento in molteplici pronunce giurisprudenziali e segnatamente dell'ABF. Così, ad esempio, talora si è riconosciuto che "il comportamento dell'intermediario è per sua stessa ammissione illegittimo, purtuttavia il ricorrente a fondamento della propria domanda risarcitoria omette di allegare le prove del pregiudizio subito. Pertanto, in mancanza di prova e stante la reintegrazione dello *status quo*, appare corretto un risarcimento in via equitativa del danno, considerata che l'erronea segnalazione è *in re ipsa* fonte di un pregiudizio per il soggetto che la subisce"<sup>56</sup>.

---

un danno reale che deve essere risarcito senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza". Sembra quindi accolta la tesi del c.d. danno *in re ipsa*. Dal tenore complessivo della pronuncia, la predetta statuizione pare però da ridimensionare, in armonia con i principi generali del sistema. Il Tribunale prosegue infatti affermando che "è corretto, pertanto, il ricorso alla liquidazione del danno con criteri equitativi, ammissibile qualora l'attività istruttoria svolta non consenta di dare certezza alla misura del danno stesso, come avviene quando, essendone certa l'esistenza, risulti impossibile o estremamente difficoltoso provare la precisa entità del pregiudizio economico subito (Cass. n. 12929/2007; Cass. 12626/2010, 2014/15609). Il danno, dunque, va liquidato in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto". E' innegabile, tuttavia, che talora sembri ingenerarsi una certa confusione tra il concetto di danno *in re ipsa* e la regola della valutazione equitativa.

<sup>56</sup> Così testualmente ABF Roma, n. 8463/16. Si rinvia alle decisioni citate nella precedente nota n. 49. Nella giurisprudenza di legittimità sul danno *in re ipsa* si vedano

Va detto che, anche in altri settori dell'ordinamento, si è fatto riferimento a tale categoria. Una casistica significativa si è avuta con riferimento al danno da lesione del diritto al normale svolgimento della vita personale e familiare all'interno di un'abitazione e comunque del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita in presenza di immissioni ex art. 844 c.c. In questo ambito, al di là della lesione del diritto alla salute che secondo i principi generali necessita di una puntuale dimostrazione della sua effettiva compromissione, è stato riconosciuto un danno *in re ipsa* a tale diritto fondamentale dell'individuo, a prescindere dunque dalla prova rigorosa di un danno concretamente subito<sup>57</sup>.

---

anche Cass. 24 maggio 2010, n. 12626 con nota di M. GORGONI, *Misure di contenimento del rischio del credito e tutela della reputazione*, in *Resp. civ.*, 2011, p. 272 ss. e, in tema di protesto, Cass. 3 aprile 2001, n. 4881, in *Resp. civ. e prev.*, 2001, p. 1176. Sul fatto che il riconoscimento di un danno non patrimoniale possa essere *in re ipsa* cfr. pure Cass. 18 settembre 2009, n. 20120, in *Giust. civ. Mass.*, 2009, 9, c. 1333. La decisione da ultimo richiamata sembra però più che altro preoccupata di affermare che se il danno alla reputazione personale è accertabile sostanzialmente *in re ipsa*, quello alla reputazione commerciale deve essere rigorosamente provato, come a delineare semplicemente un regime probatorio più o meno rigoroso tra i differenti interessi non patrimoniali tutelati dall'ordinamento. In merito cfr. L. MANCINI, *La prova del danno non patrimoniale*, in [www.giustiziacivile.com](http://www.giustiziacivile.com), 2014.

<sup>57</sup> Sulla qualificazione del danno da immissioni come "sussistente *in re ipsa*" si veda Cass. 31 ottobre 2014, n. 23283, in *Guida al diritto*, 2015, 10, 64 (s.m); Cass. 18 maggio 2015, n. 10169, in *Guida al diritto* 2015, 36, 68 (s.m); Cass. 13 marzo 2007, n. 5844, in : *Foro it.*, 2008, 1, I, c. 241, secondo cui "il principio secondo cui l'accertamento dell'intollerabilità delle immissioni configura l'esistenza del danno "in re ipsa" opera anche nell'ipotesi in cui il vicino che le subisce, in assenza di lesioni medicalmente accertabili, lamenti un pregiudizio di natura non patrimoniale, che va risarcito in via equitativa. Assai chiara anche Cass. 12 febbraio 2016, n. 2864, in *Ragiusan*, 2016, 385-386, p. 114 per cui "quando venga accertata la non tollerabilità delle immissioni rumorose in un condomino, l'esistenza del danno è "in re ipsa" e, pertanto, il vicino, fino a quando il pregiudizio non viene eliminato, ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno a norma dell'art. 2043, c.c.". Di recente in merito è intervenuta anche Cass. ord. 28 agosto 2017, n. 20445, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com), salutata come la conferma del riconoscimento di un danno *in re ipsa* in presenza di immissioni intollerabili. Ad un più attento esame, va rilevato che la pronuncia appena richiamata si mostra perfettamente compatibile con i principi generali della responsabilità civile. Infatti, se da un lato essa appare di notevole importanza in quanto afferma espressamente che "il danno non patrimoniale conseguente a immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita personale e familiare all'interno di un'abitazione e comunque del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita", dall'altro non si spinge a ritenere tale danno provato *in re ipsa* (a meno di non volere intendere tale espressione come indicativa del fatto che tale voce possa sussistere a prescindere da un danno biologico) ma afferma semplicemente – secondo i principi generali – "che la prova del pregiudizio può essere fornita anche mediante presunzioni o sulla base di nozioni di comune esperienza". Certo occorrerà poi determinare come la giurisprudenza interpreterà quest'ultimo requisito, ma a livello sistematico per essere risarcito tale danno dovrà comunque essere provato, seppure con notevoli agevolazioni. In tal senso anche Cass. S.U. 1 febbraio 2017, n. 2611, in *Foro it.*, 2017, 10, I, c. 3040 su cui anche A. DINISI, *Immissioni intollerabili e danno non patrimoniale da lesione del diritto al godimento dell'abitazione*, in *Resp. civ. e prev.*, 3, 2017, p. 824 ss. Peraltro, in questo settore, già in passato sul danno *in re ipsa* cfr.: Cass. 12 marzo 1987, n. 2580, in *Giust. civ. Mass.*, 1987, fasc. 3 e C. App. Torino, 4 novembre

Per le considerazioni già svolte ritengo non sia condivisibile una adesione a tale indirizzo interpretativo: l'opzione per un risarcimento automatico, quale semplice conseguenza della condotta, appunto assumendo un danno *in re ipsa* (da non provare e quindi non provato e forse in taluni casi neppure esistente, ma solamente presunto in via assoluta) finisce in fatti per qualificare il risarcimento del danno relativo come sanzionatorio e punitivo. La tesi qui avvalorata sembra peraltro in via di consolidamento: il modello del danno *in re ipsa* appare infatti recessivo, quantomeno con riferimento alla Centrale dei Rischi, anche se come si è visto non mancano pronunce di segno contrario. Così sempre più numerose appaiono le decisioni che negano il risarcimento del danno alla reputazione che non sia specificamente provato, ma ritenuto appunto immanente all'evento stesso della segnalazione<sup>58</sup>.

---

1991, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1992, I, 844, per cui “una volta accertata l'intollerabilità dell'immissione, non va provata la lesione del diritto ad un ambiente di vita idoneo a consentire un accettabile livello di benessere psicofisico, essendo la sua esistenza *in re ipsa*”.

<sup>58</sup> In questo senso si segnala l'analisi di F. BENATTI, *Riflessioni sul danno non patrimoniale per illegittima segnalazione alla centrale rischi e applicazione dei tassi usurari*, in *Banca Borsa tit. cred.*, 1, 2017, p. 46 di cui si condividono le conclusioni, nel senso di non ritenere persuasiva la tesi del danno *in re ipsa*, in quanto “in assenza di indici probatori non è possibile verificare in concreto se effettivamente sussista un danno e la sua entità, che può, comunque, essere fissata attraverso presunzioni e in via equitativa”. Al contrario, secondo la tesi qui contestata, il risarcimento del danno finisce per rivestirsi di una natura sanzionatoria. In tal senso anche la convincente pronuncia di Trib. Roma, 22 settembre 2015, n. 18748, in *Redazione Giuffrè*, 2016, ove il giudice rileva che “la giurisprudenza più recente in materia di illegittima appostazione a sofferenza [...] ha correttamente evidenziato il parziale superamento dell'indirizzo favorevole al riconoscimento del danno *in re ipsa*, osservando che, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte in materia di art. 2059 c.c., “il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza” (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003; nonché Cass. civ., SS. UU, n. 26972 dell'11 novembre 2008), che come tale necessita di allegazioni non generiche e di una prova anche meramente presuntiva (Trib Bari 19 maggio 2011). Nel caso di specie, invece, non è stato allegato, né provato il danno subito da A.P., essendosi limitati gli attori a generiche asserzioni sul danno *in re ipsa* alla reputazione ed all'immagine derivante dall'illegittima segnalazione e non avendo fornito prova neppure di conseguenze pregiudizievoli patite dalla P. sul piano della sua operatività bancaria e del credito finanziario del quale godeva”. In tal senso si richiamano le decisioni citate nella precedente nota n. 50. Escludono o comunque limitano la configurabilità di un danno *in re ipsa* anche, ABF Roma, n. 5952/16 che richiede la necessaria sussistenza di un danno perché sia accordato il risarcimento; ABF Milano, n. 1726/17; ABF Roma, nn. 7227/17 e 6085/17 specialmente qualora cessi la materia del contendere. Nella giurisprudenza di legittimità si richiama ancora una volta Cass. 5 marzo 2015, n. 4443, in *www.giustiziacivile.com*, con nota di S. ALBERTI, *Illecito trattamento dei dati personali: il danno non patrimoniale non è in re ipsa*, ove il Supremo Collegio ha ritenuto che “il pregiudizio non patrimoniale non può mai essere *in re ipsa* ma deve essere allegato e provato da parte dell'attore, a pena di uno snaturamento delle funzioni della responsabilità civile”. Sulla necessità di una dimostrazione anche di questo pregiudizio cfr. pure Cass. 5 settembre 2014, n. 18812, in *Foro it.*, 2015, I, c. 119. Cass. 25 marzo 2003, n. 4366, in *Danno e resp.*, 2003, p. 978 ss. con nota di T. UBERTAZZI e Cass. 29 marzo 2004, n. 6199, in *Giust. civ. Mass.*, 2004, 3 sottolineano come lo stesso vada sempre provato “quale ne sia l'entità, quale che sia la difficoltà di provare tale entità” e non possa quindi essere *in re ipsa*. Per la sua rilevanza si segnala poi, in particolare, Cass. 25 gennaio 2017, n. 1931, in *Resp. civ. e prev.*, 3,

E' opportuno qui fare una distinzione. Alcune decisioni non ammettono un danno "in re ipsa" e richiedono dunque la dimostrazione della lesione effettivamente patita dal segnalato, accontentandosi però frequentemente sotto questo profilo, della prova, da parte di quest'ultimo di essere un buon pagatore<sup>59</sup>. Tale problematica si pone, in particolare, nelle ipotesi di

---

2017, p. 837 ss. Tale pronuncia ha significativamente affermato che il riconoscimento di un danno *in re ipsa* "snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo", in contrasto con la funzione compensativa e non meramente sanzionatoria del risarcimento del danno. Sul punto la decisione fa propria la posizione e le parole di Cass. S.U., 11 novembre 2008, n. 26972, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, 1, p. 38 ss. Riprendendo tali argomentazioni, la richiamata e recente pronuncia della Suprema Corte aggiunge che per questa via "al risarcimento verrebbe assegnata una funzione esclusivamente sanzionatoria, mentre esso possiede, radicata nella tradizione differenzialista, una principale funzione compensativa, quantunque eventualmente concorrente con altre plurime funzioni (sanzionatoria, deterrente, consolatoria ecc.) riconosciute al sistema della responsabilità civile". A commento di tale ultima pronuncia si veda M. FOGLIA, *op. cit.*, p. 839 che condivide l'orientamento da essa espresso "in quanto, inserendosi nel dibattito sul ricorso alle categorie del danno-evento e del danno-conseguenza, esprime una netta preferenza verso quest'ultima, facendosi apprezzare per una rigorosa utilizzazione della tecnica risarcitoria". Evidenzia la tendenza al superamento del danno *in re ipsa* anche S. ALBERTI, *Illecito trattamento dei dati personali: il danno non patrimoniale non è in re ipsa*, in *www.giustiziacivile.com*, 2015: secondo l'Autore, infatti, questa teorica infatti finisce per allontanarsi dai canoni della responsabilità civile e per tratteggiare "un istituto simile alla pena privata e ai danni punitivi". In un quadro più generale, mette in luce il progressivo abbandono della concezione "tradizionale" del danno *in re ipsa* anche L. MANCINI, *La prova del danno non patrimoniale*, in *www.giustiziacivile.com*, 2014. Ulteriori riferimenti giurisprudenziali di tale orientamento sono rinvenibili in L. DELLI PRISCOLI, *La difficile indagine circa la "serietà" del danno non patrimoniale*, in *www.giustiziacivile.com*, 2016.

<sup>59</sup> Per alcune decisioni il danno non è *in re ipsa* e dunque occorre dimostrare la natura di "buon pagatore" in capo al segnalato: cfr. ABF Napoli, nn. 8622/16, 7900/16, 6786/16, 6050/16, 1977/16; ABF Roma, nn. 6753/16, 5380/16, 2817/16, 1885/16, 260/16. In particolare secondo ABF Napoli, n. 7586/16, poiché nel caso di specie è "circostanza incontrovertibile che le parti hanno definito le posizioni debitorie maturate soltanto a seguito di specifici accordi di saldo e stralcio", in tale situazione nessun danno alla reputazione di buon pagatore può essersi verificato, essendo la posizione debitoria già compromessa. Ancora cfr. ABF Roma, n. 6710/16 per cui "appare opportuno precisare, con specifico riferimento al danno reputazionale in caso di illegittima segnalazione, che tale danno non sussiste *in re ipsa* ma è necessario che il ricorrente dimostri di godere della reputazione di buon pagatore (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 5703/2016). Nel caso in esame non sembra che la ricorrente goda della reputazione di buon pagatore, stante le ulteriori segnalazioni pregiudizievoli effettuate da altri intermediari e risultanti dalla documentazione agli atti". In argomento cfr. anche ABF Coll. Coord., n. 3089/2012 e ABF Roma, n. 7227/17. Interessante in merito è però ABF Milano, n. 783/17, per cui – pur richiedendosi come necessaria la prova di essere un buon pagatore – la dimostrazione di tale requisito è nei fatti da ritenersi quasi *in re ipsa*. Precisa infatti tale pronuncia che "per tali motivi, nonostante la società non abbia presentato alcuna prova circa l'asserito peggioramento del proprio rating finanziario quale conseguenza della condotta dell'intermediario, il Collegio ritiene di poter liquidare in via equitativa il danno non patrimoniale subito dalla stessa". E' più raro, invece, che le decisioni si mostrino ulteriormente rigorose, richiedendo la dimostrazione specifica della lesione alla reputazione, senza ricorso a categorie generali quale quella del "buon pagatore" che a sua volta finisce per lasciar presumere l'esistenza di un danno: sul punto cfr. M. Foglia, *op. cit.*, p. 837.

illegittimità procedurale della segnalazione, come nel caso di mancato preavviso.

Non mancano peraltro pronunce ove, anche in queste ipotesi, non è richiesta alcuna specifica dimostrazione da parte del segnalato di essere un buon pagatore<sup>60</sup>.

Da ultimo occorre pure una precisazione terminologica in quanto alcune decisioni, pur facendo riferimento al concetto di danno “in re ipsa”, in realtà sembrano utilizzare questa espressione semplicemente per indicare un danno provato mediante presunzioni (ancorché talora non pienamente esplicitate) oppure in via equitativa (almeno nel quantum), e dunque – tecnicamente – pur sempre esistente e dimostrato, in conformità alle regole generali del sistema<sup>61</sup>.

### **7. Il nesso causale: il caso problematico della esistenza di una molteplicità di segnalazioni**

L'esistenza di una pluralità di segnalazioni, successivamente accertate come illegittime, pone un problema circa il danno effettivamente risarcibile da parte dei singoli segnalanti.

E' indubbio che la posizione del primo segnalante sia, potenzialmente, quella più delicata. L'annotazione di un importo “a sofferenza” informa

---

<sup>60</sup> In presenza di una illegittimità procedurale (quale il mancato preavviso) non ritengono occorra la dimostrazione di essere un buon pagatore ad esempio ABF Roma, n. 6609/16 e ABF Milano, nn. 7553/16, 7004/16. Dall'esame di queste decisioni per vero emerge come in realtà non venga affermato espressamente che tale dimostrazione sia superflua. Tuttavia, in concreto, esse finiscono per concedere un ristoro di tale pregiudizio senza un espresso riferimento alla sua intervenuta prova.

<sup>61</sup> In tal senso assai opportuna è la notazione di Cass. 25 gennaio 2017, n. 1931, in *Resp. civ. e prev.*, 3, 2017, p. 837 ss., con nota di M. FOGLIA, *op. cit.*, la quale specifica che è errato l'assunto per il quale il danno patrimoniale possa essere considerato *in re ipsa* con l'illegittima iscrizione alla Centrale dei Rischi. Al contrario “può semmai ammettersi che non già il danno, ma la sua prova sia per così dire *in re ipsa*, e cioè - più precisamente - goda di facilitazioni agganciate al congegno presuntivo (artt. 2727 - 2729 c.c.)”. Secondo tale pronuncia, infatti, il pregiudizio non patrimoniale conseguente alla illegittima segnalazione non è un danno risarcibile *in re ipsa*: “infatti, ogni qual volta emerga che la notizia lesiva risulti presente nella banca dati della Centrale per un tempo sufficiente a consentirne la percepibilità da parte di coloro che vi hanno accesso, può ritenersi verificata la presunzione di un danno non patrimoniale in capo al segnalato, per la cui determinazione può procedersi in via equitativa. In tal senso nuovamente S. ALBERTI, *op. cit.*: l'esclusione di un danno *in re ipsa* lascia comunque piena operatività alle presunzioni semplici e all'equità integrativa.

Sul punto L. MANCINI, *La prova del danno non patrimoniale*, in *www.giustiziacivile.com*, 2014 la quale evidenzia però la profonda differenza che a rigore sussiste tra i due concetti e che “risiede nella possibilità o meno di fornire la prova contraria”, da escludersi nel danno *in re ipsa* ove “il danno è esso stesso elemento della lesione”. Ulteriori spunti in Cass. ord. 28 agosto 2017, n. 20445, su cui cfr. *amplius* precedente nota n. 57. Significativo in merito è anche Trib. Cosenza 16 febbraio 2017, in *Redazione Giuffrè*, 2017, su cui si rinvia alla precedente nota n. 55: al di là della affermazione iniziale circa la (apparente) non necessità della prova, anche tale ultima pronuncia appare coerente coi principi generali fin qui esposti. In tema cfr. anche in Trib. Grosseto, 10 gennaio 2017, in *www.leggiditalia.it*.

infatti il sistema bancario nel suo complesso della esistenza di una situazione di criticità. Verosimilmente, dunque, altri intermediari si asterranno dal concedere credito ed anzi, potranno richiedere il rientro delle somme prestate. Eventuali successive segnalazioni sembrano quindi doversi ricondurre causalmente alla prima.

Ad un più attento sguardo però, non può sfuggire la scarsa persuasività di un siffatto automatismo. Ciò discende anzitutto dalla natura della valutazione che si è visto essere richiesta all'intermediario per poter giungere ad una declaratoria della situazione di "sofferenza" in capo al debitore. Il riferimento è alla necessità che l'istituto di credito svolga un'analisi avente ad oggetto la posizione complessiva e globale del debitore.

In questo contesto, l'esistenza di una segnalazione pregressa vale a fornire certamente un elemento rilevante ai fini dell'accertamento della sofferenza: tuttavia l'ulteriore segnalazione, temporalmente successiva, non può essere automatica.

Alla luce di tali considerazioni, se si valorizza l'istruttoria autonoma che ogni intermediario è tenuto a compiere, il danno addebitabile al "primo segnalante" potrebbe in ipotesi essere minore: la seconda segnalazione, infatti, non dipende (solo) dalla prima<sup>62</sup>.

In senso opposto, e in via speculare, potrebbe però parimenti sostenersi che, in presenza di una segnalazione pregressa, a certe condizioni sia addirittura da escludere – o quantomeno da ridimensionare – il danno asseritamente patito dal cliente per effetto della segnalazione successiva, in quanto la seconda iscrizione, in concreto, potrebbe non avere aggravato la situazione ormai pregiudicata dalla prima<sup>63</sup>.

---

<sup>62</sup> In presenza di una pluralità di segnalazioni, cronologicamente successive, il primo segnalante – convenuto in giudizio per il risarcimento integrale del danno – in un'ottica difensiva potrebbe contestare che l'intero danno conseguente alla sua comunicazione presso la Centrale dei Rischi sia a lui addebitabile. Il fondamento di tale argomentazione risiederebbe nella costatazione che, se l'accertamento compiuto con la seconda segnalazione è autonomo e non automatico sulla base della prima annotazione negativa, astrattamente potrebbero ravvisarsi delle situazioni peculiari suscettibili di intaccare il nesso causale tra la prima segnalazione e il pregiudizio finale e complessivo patito dal cliente. Questo, in particolare, potrebbe verificarsi nelle ipotesi in cui sia possibile individuare precisamente e distinguere il danno cagionato rispettivamente dalla prima e dalla successiva segnalazione. Tuttavia, oltre alle considerazioni in tema di medesimo fatto dannoso e responsabilità solidale, di cui subito nel testo, pare davvero difficilmente sostenibile che anche la prima segnalazione non abbia avuto un apporto causale rilevante ai fini della seconda, con ciò determinando la piena responsabilità di entrambi i segnalanti, senza che la seconda segnalazione – pur fondata su una valutazione autonoma – sia idonea a spezzare il nesso causale della prima.

<sup>63</sup> Solitamente la lesione alla reputazione di buon pagatore, ovvero il susseguente smobilizzo di fondi resosi necessario a seguito della segnalazione o ancora la crisi di liquidità del segnalato sono già determinati dalla prima segnalazione.

La soluzione dipende dalle peculiarità del caso concreto. In presenza di più segnalazioni occorre però evitare il rischio, a cui si assiste nella prassi, che il soggetto il quale lamenti una sua illegittima iscrizione nella banca dati, richieda poi il risarcimento del danno integrale a ciascuno dei singoli intermediari segnalanti, secondo una modalità che ricorda la solidarietà cumulativa di antica memoria, al fine di massimizzare la propria utilità, mirando addirittura a conseguire un indebito arricchimento<sup>64</sup>.

In tale situazione sembra piuttosto configurarsi una responsabilità solidale degli intermediari illegittimamente segnalanti ai sensi dell'art. 2055 c.c.: il danno derivante dalle molteplici segnalazioni è riconducibile al medesimo fatto dannoso, di cui alla norma richiamata, senza che assuma rilievo l'autonomia e diversità di rapporti tra i singoli intermediari ed il cliente, che hanno dato origine alle singole segnalazione<sup>65</sup>. Non sarà dunque possibile cumulare molteplici risarcimenti integrali, chiedendo a ciascun segnalante il ristoro dell'intero pregiudizio complessivo, ma soltanto ottenere l'intero una sola volta, ancorché appunto in via solidale<sup>66</sup>.

---

<sup>64</sup> Si tratta di un tema lasciato troppo spesso in ombra nelle analisi sul danno da illegittima segnalazione presso la Centrale dei Rischi, ma assai rilevante sul piano concreto e pratico, come dimostra la frequenza delle azioni di risarcimento danni attivate talora anche "in via seriale" dal soggetto illegittimamente segnalato (solitamente una società successivamente fallita), prendendo di mira, con separati processi, ciascuno dei segnalanti. Questa strategia pone infatti il rischio che il cliente segnalato cerchi di ottenere il risarcimento dello stesso danno più volte, da ciascuno degli istituti di credito responsabili di una illegittima segnalazione. Per questa via si configurerebbe sul piano pratico una sorta "solidarietà cumulativa" – in argomento sia consentito richiamare S. PELLEGGATTA, *Unità e pluralità nella obbligazione solidale passiva*, Torino, 2016, pp. 8-10 – quasi una pena (privata) per ciascuno degli intermediari negligenti, così da moltiplicare il risarcimento del danno, ben oltre la sua funzione compensativa. Una condotta processuale di tal fatta non è però condivisibile: come si vedrà subito nel testo, proprio i principi della solidarietà risarcitoria consentono di disinnescare questo rischio.

<sup>65</sup> In queste situazioni, pur in presenza di molteplicità di condotte tra loro difformi e autonome, la solidarietà risorge sempre, quasi come un'araba fenice, in forza dell'art. 2055 c.c. il quale presuppone soltanto l'unicità del fatto dannoso, individuato tenuto conto dell'interesse del creditore. Cfr. qui per tutti A. GNANI, *La responsabilità solidale, Art. 2055*, in *Commentario al Codice Civile*, fondato da P. SCHLESINGER, diretto da F.D. BUSNELLI, Milano, 2005, p. 47; M. FRANZONI, *Solidarietà e parziarietà nel risarcimento del danno*, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, p. 952 ss.; U. VIOLANTE, *Responsabilità solidale e responsabilità parziaria*, in *Danno e resp.*, 2001, p. 460 ss. e ID, *La responsabilità parziaria*, Napoli, 2004; A. D'ADDA, *La solidarietà risarcitoria nel diritto privato europeo e l'art. 2055 c.c. italiano: riflessioni critiche*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, fasc. 2, pp. 279 ss.; S. BALBUSSO, *I presupposti della responsabilità solidale e la funzione dell'art. 2055, comma 1, c.c.*, in *Resp. civ. e prev.*, 2015, fasc. 3, p. 988 ss.

<sup>66</sup> Sotto questo profilo la solidarietà risarcitoria pare quasi un correttivo (sul piano pratico e fattuale) alla moltiplicazione di autonome (e cumulative) richieste di danno. Certamente il medesimo danno non può essere risarcito più volte, a prescindere dalla natura della responsabilità. Tuttavia proprio l'esistenza della solidarietà passiva fa sì che anche ove il danneggiato cerchi di ottenere più volte e da diversi soggetti un risarcimento integrale, i segnalanti possano limitarsi a concorrere, ancorché in via solidale, al risarcimento dell'intero una volta soltanto e dunque in concorso con gli altri co-

Se dunque sussistono molteplici segnalazioni (asseritamente) illegittime, piuttosto che il richiamo alla parziarietà – che pare in concreto di difficile applicazione, potendo forse trovare spazio in particolarissime ipotesi in cui sia possibile individuare e delimitare il danno cagionato da ciascuna delle iscrizioni pregiudizievoli<sup>67</sup> – è da valorizzare la possibilità che il singolo intermediario convenuto chiami in causa gli altri segnalanti, proponendo da subito domanda di manleva, quantomeno parziale, e di regresso<sup>68</sup>.

D'altro canto, anche ove non si proceda da subito a detto simultaneo processo con pluralità di parti, resta ferma, secondo le regole generali, la possibilità per gli altri soggetti che fossero successivamente convenuti dal segnalante, ovvero dallo stesso segnalato, di richiamare gli artt. 1304 e 1306 c.c. In particolare, nelle ipotesi di pluralità di segnalazioni illegittime, al soggetto successivamente convenuto dal danneggiato, ovvero dallo stesso segnalante in sede di regresso, è data la possibilità di valersi della transazione o della sentenza che abbia coinvolto il co-obbligato solidale evitando così di procedere ad una duplicazione di pagamenti a vantaggio del soggetto danneggiato e consentendogli di appropriarsi dell'eventuale contenuto favorevole di tali atti, pur riguardanti altro condebitore solidale.

## 8. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni emerse, se la valorizzazione di elementi di ausilio nella prova del danno conseguente alla segnalazione a sofferenza effettuata in mancanza dei suoi presupposti appare legittima e comprensibile, è da censurare – nell'attuale contesto – il tentativo affermare la possibilità di risarcimenti del danno per così dire “automatici”, pur in assenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge.

---

obbligati. Proprio in forza del meccanismo solidale poi tali soggetti potranno del resto contare altresì sulla possibilità di valersi degli strumenti di cui agli artt. 1304 e 1306 c.c.

<sup>67</sup> Il concetto di medesimo fatto dannoso legittima ampie “unificazioni” a fini risarcitori, tenuto conto dell'interesse del danneggiato: cfr. A. GNANI, *op. cit.*, p. 163 ss. Si pensi alla situazione in cui la società illegittimamente pluri-segnalata cessa di operare: in questo caso nella quasi totalità delle ipotesi il danno appare inscindibile e unitario, dal punto di vista del danneggiato. Tuttavia ove sia possibile distinguere più precisamente le conseguenze di singoli illeciti (ad esempio di ciascuna delle segnalazioni pregiudizievoli) potrebbe teoricamente aprirsi uno spazio per l'applicazione della parziarietà, valorizzando altresì la necessità che il danno sia pur sempre conseguenza immediata e diretta della condotta.

<sup>68</sup> La soluzione non è peraltro priva di controindicazioni dal momento che è destinata ad accrescere i costi e la complessità del giudizio: per tali ragioni non può neppure escludersi un filtro del giudice all'ampliamento del contraddittorio attraverso il diniego della autorizzazione alla chiamata del terzo. Cfr. Cass. S.U., 23 febbraio 2010, n. 4309, in *Foro it.*, 2010, 6, I, c. 1775; Cass., 28 marzo 2014, n. 7406, in *Giust. civ. Mass.*, 2014; Cass., 12 maggio 2015, n. 9570, in *Giust. civ. Mass.*, 2015.

Si contesta dunque la possibilità di riconoscere un danno *in re ipsa* per il solo fatto della sussistenza di una illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi. Ciò non significa peraltro che gli strumenti di agevolazione della prova circa l'esistenza e finanche la quantificazione del danno operanti nel sistema possano risultare d'ausilio in questo specifico settore. Anzi in questo ambito essi sono chiamati ad una rinnovata centralità, ancorché sempre rispettosa dei principi generali che regolano la responsabilità civile.

E' quindi imprescindibile il ruolo delle presunzioni e della valutazione equitativa del danno, ma le esigenze di semplificazione non possono condurre a ritenere superflua la stessa prova del danno, come sembrerebbe discendere da una adesione netta e incondizionata alla teoria del danno *in re ipsa*.

La tematica descritta è peraltro occasione per far meglio emergere la polifunzionalità del sistema della responsabilità civile, che può giustificare anche scelte innovative<sup>69</sup>. Va aggiunto però che, dopo alcune incertezze, gli orientamenti più recenti paiono riaffermare con maggior fermezza la centralità della dimostrazione effettiva del danno, secondo una opzione interpretativa che appare convincente e da condividere, per tutte le ragioni fin qui esposte.

---

<sup>69</sup> In merito si vedano le motivazioni della recente Cass. S.U. 5 luglio 2017, n. 16601, in *Banca Borsa tit. cred.*, 2017, 5, II, p. 568 ss. per cui si deve considerare ormai superata la concezione monofunzionale della responsabilità civile a favore di un'impostazione polifunzionale che comprenda anche la valenza sanzionatoria e punitiva. A commento della decisione cfr. tra gli altri A. GANGEMI, *I limiti del danno risarcibile*, in *www.giustiziacivile.com*, 2017, ove più ampi riferimenti al dibattito sulle funzioni della responsabilità civile. In argomento cfr. di recente G. ALPA, *Le funzioni della responsabilità civile e i danni "punitivi": un dibattito sulle recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione*, in *Contr. e impr.*, 4, 2017, p. 1084 ss. In precedenza cfr. altresì C. SCOGNAMIGLIO, *Quale futuro per i danni punitivi? (aspettando la decisione delle Sezioni Unite)*, in *www.giustiziacivile.com*, 2017.